SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995, n. 419.

Regolamento recante norme in materia di coordinamento con le esigenze di difesa nazionale dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti governativi al fine di coordinare le disposizioni del medesimo decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti, tra l'altro, la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 luglio 1995;

Sulla proposta del Ministro della difesa, d'intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scopi generali e oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento coordina le disposizioni recate dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con le specifiche esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intende per:

a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b) «Amministrazione della difesa» il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al capo di stato maggiore della Difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al segretario generale della Difesa. Nell'Amministrazione della difesa è compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia del regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

c) «dirigente generale» l'ufficiale proposto dal comitato dei capi di stato maggiore e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

d) «dirigente generale dell'Arma dei carabinieri», relativamente all'area gestionale, l'ufficiale proposto dal comandante generale e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

e) «Autorità» l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 3.

Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della difesa

1. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati aventi carattere prettamente operativo concernenti o connessi con l'esplicazione dei compiti specifici della difesa dello Stato, ai sistemi gestionali aventi implicazioni di carattere operativo e ai sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la responsabilità della difesa.

2. I sistemi informativi automatizzati a carattere esclusivamente gestionale, relativi sia all'area tecnico-operativa che a quella tecnico-amministrativa, diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo.

Art. 4.

Finalità

1. I sistemi informativi automatizzati della difesa, oltre a quelli indicati dall'art. 1 del decreto legislativo, perseguono anche le seguenti finalità peculiari dell'Amministrazione militare:

a) soddisfare le esigenze informative dei vertici ricorrendo, ove necessario, all'integrazione dei sistemi per consentire l'impiego dello strumento militare in «tempo reale»;

b) prevedere, in un quadro coordinato, lo sviluppo armonico delle due aree di competenza (tecnico-operativa e tecnico-amministrativa) perseguendo prioritariamente programmi di comune interesse;

c) soddisfare le esigenze di interscambio informativo e di interfaccia fra i sistemi di elaborazione delle varie componenti della difesa, per la fusione ponderale di dati eterogenei;

d) attuare soluzioni che permettano di realizzare la massima trasportabilità, riusabilità ed interoperabilità nell'ambito dei vari sistemi d'arma.

Art. 5.

Criteri di integrazione ed interconnessione

1. I sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa del tipo esclusivamente gestionale non rientranti nell'ambito del presente regolamento, al fine di

realizzare l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standard e criteri definiti dall'Autorità, salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente generale responsabile e l'Autorità medesima.

2. Per i sistemi informativi di cui al primo comma del presente articolo, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, sono individuate, ove necessario, d'intesa con l'Autorità, le opportune modalità d'integrazione e interconnessione.

Art. 6.

Caratterizzazione delle norme e dei criteri

1. Fatte salve le competenze spettanti all'Autorità riguardo all'emanazione di norme tecniche e criteri in tema di progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati, tenuto conto delle peculiarità dei sistemi informativi con implicazioni di carattere operativo di cui all'art. 3, primo comma, del presente regolamento, finalizzati al mantenimento e all'impiego dello strumento militare, spetta all'Amministrazione della difesa definire gli obiettivi strategici nel settore, fissati dal Ministro della difesa, in accordo anche con le intese raggiunte nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.

2. I programmi relativi ai sistemi di cui all'art. 3, primo comma, del presente regolamento sono oggetto di autonoma programmazione e non ricadono nella pianificazione triennale, di cui all'art. 7, primo comma, lettera *b)*, e art. 9, secondo comma, lettera *c)*, del decreto legislativo, da proporre all'Autorità.

3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità per quel che concerne i sistemi informativi automatizzati a carattere gestionale di cui all'art. 3, secondo comma, del presente regolamento, sono approvati, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto legislativo.

4. L'Arma dei carabinieri, per la programmazione relativa ai progetti di automazione della propria area gestionale, da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della difesa, redige una propria pianificazione nella quale vengono definiti obiettivi e priorità. Per le interconnessioni possibili è assicurata l'intesa con l'Amministrazione della difesa. La pianificazione viene trasmessa direttamente all'Autorità tramite il dirigente generale responsabile dell'Arma dei carabinieri. La programmazione da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno seguirà le procedure del relativo regolamento del Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. I singoli progetti, in fase di *iter* tecnico amministrativo, vengono sottoposti al vaglio dell'Autorità per un parere di merito sulla congruità tecnico-economica, secondo quanto stabilito dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo.

Art. 7.

Formazione del personale

1. Il dirigente generale responsabile, d'intesa con l'Autorità, definisce indirizzi e direttive in merito al piano per la formazione del personale militare e civile, tenuto conto sia delle tecnologie e delle architetture informatiche emergenti sia delle particolari esigenze dell'Amministrazione della difesa.

2. La formazione professionale del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa è prevalentemente assicurata dagli istituti di formazione esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

Art. 8.

Monitoraggio

1. L'attività di monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché l'attività di verifica dei risultati conseguiti con le tecnologie informatiche è effettuata dal dirigente generale responsabile tramite gli organi dell'Amministrazione della difesa competenti per legge, fatto salvo il potere sostitutivo dell'Autorità previsto all'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo.

Art. 9.

Aspetti particolari per i capitolati ed esclusione delle norme CEE

1. Le clausole generali dei contratti che l'Amministrazione della difesa stipula in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta dell'Autorità o del Ministro della difesa.

2. Per i contratti di cui all'art. 4, primo comma, lettera *c)*, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, l'Amministrazione della difesa comunica all'Autorità, tramite il dirigente generale responsabile, le linee essenziali dei progetti e le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo.

Art. 10.

Selettività e armonizzazione delle procedure

1. L'Amministrazione della difesa fornisce le informazioni richieste dall'Autorità a norma dell'art. 15 del decreto legislativo per il tramite del dirigente generale responsabile.

2. Ove la richiesta sia formulata direttamente alle imprese contraenti con l'Amministrazione della difesa, le informazioni sono fornite per il tramite del dirigente generale responsabile.

3. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

Art. 11.
Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 2:

— Per il riferimento al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota all'art. 1.

— Si riportano i testi degli articoli 10, primo comma, e 16 del predetto D.Lgs. n. 39/1993:

«Art. 10, comma 1. — Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati».

«Art. 16. — 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge.

3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà.

4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio e dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.

5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali.

7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39:

«Art. 1. — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.

2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità:

a) miglioramento dei servizi;

b) trasparenza dell'azione amministrativa;

c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:

a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;

b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;

c) collegamento con il sistema statistico nazionale.

4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 7, primo comma, e dell'art. 9, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39:

«Art. 7, comma 1. — Spetta all'Autorità:

a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi;

b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;

c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;

d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;

e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati;

g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;

i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;

l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche».

«Art. 9, commi 2 e 3. — 2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

a) l'Autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;

b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;

c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera *a)*, integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo.

3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica».

— Per il riferimento dell'art. 16 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 4, primo comma, del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358:

«1. La disciplina del presente testo unico non si applica:

a) alle pubbliche forniture che devono essere aggiudicate da parte di vettori i quali effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali, nonché da parte di amministrazioni la cui attività principale consiste nella produzione ed erogazione di energia o che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni;

b) alle pubbliche forniture riguardanti la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile;

c) alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

d) alle forniture regolate da norme procedurali diverse o da aggiudicarsi in virtù:

1) di un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alle Comunità europee e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari;

2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunità europee;

3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;

e) alle forniture di prodotti riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'art. 223, paragrafo 2, del trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea. Tale esclusione non riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39:

«Art. 8. — 1. L'Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica. A tal fine l'Autorità si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione e disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorità per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate le indennità da corrispondere ai componenti della commissione.

4. Il parere dell'Autorità è rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato è previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta è formulata direttamente dall'Autorità. Il parere è reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 2, secondo comma, e 15 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39:

«Art. 2, comma 2. — Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9».

«Art. 15. — 1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.L. 31 luglio 1987, n. 320, convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 401:

«Art. 9 *(Segreto d'ufficio)*. — 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'art. 373 del codice penale».

95G0462

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 settembre 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo dei primi Giochi mondiali militari, nel valore di L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi. dei primi Giochi mondiali militari;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo celebrativo dei primi Giochi mondiali militari, nel valore di L. 850.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura tre atleti, due impegnati nella corsa ed uno, sullo sfondo, che esulta per la vittoria. A sinistra è riportato il logo della manifestazione e, a destra, le legende: «PRIMI GIOCHI MONDIALI MILITARI» e «ROMA '95». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1995

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

p. *Il provveditore generale dello Stato*
VALENTINI

95A5949

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 1995.

Approvazione dei risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis*, della predetta legge che prevede l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore della richiamata legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, dei curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale n. 80161/94;

Visti i risultati dell'istruttoria svolta secondo i criteri e le modalità prefissati dal decreto ministeriale n. 80161/94 e dalla circolare n. 17/94, riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995, facente parte integrante del presente decreto;

Vista la circolare n. 80816 del 26 luglio 1995, registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 1995 al registro n. 2, foglio n. 180, pubblicata il 13 settembre 1995 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 della Repubblica - serie generale - con la quale è stato disposto di portare a conoscenza i risultati istruttori, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - di apposito provvedimento recante detti risultati;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In conformità ai predetti risultati sono state definite nel predetto elaborato tre tipologie di elenchi che riportano rispettivamente:

elenco n. 1: graduatoria delle garanzie prestate dai soci, ammissibili all'accollo da parte dello Stato.

La predetta graduatoria riporta in coda le garanzie documentate con irregolarità formali, ritenute non invalidanti dell'istanza presentata, individuate, nella legenda codici, in particolare nella parte crediti irregolari, con i codici C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5.

elenco n. 2: garanzie escluse per le motivazioni di cui ai codici B.4, C.1, C.2, C3.1, D.1, D.2, D.3 e D.4, come da legenda-codici riportata nell'elaborato;

elenco n. 3: cooperative per le quali tutte le garanzie sono state escluse per le motivazioni di cui ai codici A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, come da legenda-codici riportata nell'elaborato.

Art. 3.

L'accollo da parte dello Stato delle garanzie di cui all'elenco n. 1 avverrà nel rispetto della graduatoria progressiva individuata nell'elenco medesimo e nei limiti degli stanziamenti già assicurati e di quelli che saranno resi disponibili negli esercizi successivi, ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*.

Art. 4.

Il Ministero, preliminarmente all'accollo delle garanzie, svolgerà tutti gli accertamenti necessari e idonei ad acclarare il permanere dell'entità del credito garantito, l'inesistenza di eventuali procedimenti penali nei confronti dei soci istanti dei crediti ammessi e riportati nel richiamato elenco n. 1, nonché eventuali altri adempimenti ritenuti necessari.

Art. 5.

Sono escluse le garanzie di cui agli elenchi 2 e 3.

Roma, 2 ottobre 1995

Il direttore generale: INCORONATO

LEGGE N 237/93 ART 1-*BIS* - ELABORAZIONE DOMANDE GRADUATORIA FINALE PER G.U. - 30 GIUGNO 1995

LEGENDA PER CODICI DI ESCLUSIONE

A 1- COOPERATIVE CHE MANCANO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PREFETTIZIO
A 2- COOPERATIVE CHE MANCANO DELLO STATO DI INSOLVENZA - LCA - FALLIMENTO
A 3- COOPERATIVE CON DOMANDE FUORI TERMINE del Commissario/Curatore
A 4- COOPERATIVE CON STATO INSOLVENZA - L. C. A. - FALLIMENTO POSTERIORE AL 02 02 94
A 5- COOPERATIVE CHE MANCANO DI FIRMA AUTENTICATA COMMISSARIO/CURATORE

B 1- COOPERATIVE LE CUI DOMANDE SONO STATE PRESENTATE FUORI TERMINE DA/DAGLI ISTANTI
B 2- COOPERATIVE LE CUI DOMANDE SONO STATE PRESENTATE DA/DAGLI ISTANTI CON AUTENTICA FUORI TERMINE
B 3- COOPERATIVE LE CUI DOMANDE SONO TUTTE CON AUTENTICA MANCANTE
B 4- COOPERATIVE LE CUI DOMANDE SONO STATE PRESENTATE DA/DAGLI ISTANTI NON SOCI (istanti che non hanno indicato data libro soci)
B 5- COOPERATIVE LE CUI DOMANDE SONO STATE PRESENTATE DA/DAGLI ISTANTI SU MODULISTICA NON CONFORME
B 6- COOPERATIVE LE CUI DOMANDE PRESENTANO PIU' IRREGOLARITA' FORMALI

C 1- GARANZIE PRESTATE DOPO IL 19 05 93
C 2- MANCANZA DICHIARAZIONE CREDITORE E/O MANCANZA COPIA GARANZIE

C 3 1 COOPERATIVE CON MANCATA COMPILAZIONE CONTEMPORANEA DEI QUADRI A 4 - A 5
C 3.2 COOPERATIVE I CUI DEBITI RISULTANO ESTINTI
C 3.3 COOPERATIVE CON SUBFIDEJUSSIONI
C 3.4 COOPERATIVE CON CREDITORI NON INSINUATI NELLO STATO DEL PASSIVO

D 1- CREDITO NON ISCRITTO AL PASSIVO O ESTINTO O NON AMMISSIBILE PER ALTRE CAUSE
D 2- MANCANZA DICHIARAZIONE CREDITORE
D 3- MANCANZA DOCUMENTAZIONE GARANZIE
D 4- DOCUMENTAZIONE FUORI TERMINI

LEGENDA PER CREDITI IRREGOLARI

C 2 1 DICHIARAZIONE BANCA O DOCUMENTAZIONE GARANZIE IN FOTOCOPIA
C 2 2 DICHIARAZIONE BANCA E DOCUMENTAZIONE GARANZIE IN FOTOCOPIA
C 2 3 MANCANZA COPIA CAMBIALE
C 2 4 QUADRI A4 O A5 NON FIRMATI
C 2 5 DISCORDANZA TRA A4 E A5

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
1	88219	MAI.BO. ZOOTECNICA	06/11/84	Fallimento	01	PEGORARO	1	CR UDINE PORDENONE	
2							2	FEDERALCASSE	
3							3	BANCA DEL FRIULI	
4							4	BANCA DEL FRIULI	
5	88104	COOP. EMILIANA SERVIZI AGRICOLI RIUNITI	25/06/85	Insolvenza	01	CESARI	2	CARIPLO	
6	88048	A.P.C.A.M.	30/10/85	Fallimento	01	MENGUCCI	1	FEDERAGRARIO	
7							2	CR DI FANO	
8							3	B.N.A.	
9							4	B.N.L.	
10							5	BANCO DI ROMA	
11							6	ROLO	
12							7	CR PESARO	
13							8	AGRIFACTORING	
14							9	POP. PESARESE	
15							10	CR JESI	
16							11	BANCO DI NAPOLI	
17							12	B d S	
18							13	CREDIT	
19							14	SAN PAOLO TO	
20	88030	STALLA SOC. CASTELFELINO	24/06/86	Insolvenza	01	MELLI	1	B.N.L.	
21							3	S.PAOLO TO	
22							6	POP. EMILIA	
23	88057	S C O.C - SOC COOP. OLEARIA CASTRENSE	22/01/87	Insolvenza	01	ARCHIBUSACCI	1	B.N.L.	
24					02	ARCHIBUSACCI	1	B.N.L.	
25	88163	ARPICELLA	19/03/87	Insolvenza	01	GRILLI	1	BIMER	
26							2	BIMER	
27							3	BIMER	
28							4	BIMER	
29							5	BIMER	
30							7	POP. EMILIA ROMAGNA	
31							8	B.N.L.	
32							9	C.R. PR-PC	
33							10	C.R. PR-PC	
34							11	C.R. PR-PC	
35	88297	STALLA SOC. CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	29/06/87	Insolvenza	01	SALAMINI	1	BIMER	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
36							5	CARIPLO	
37	88067	RINASCITA DELLA MONTAGNA	10/12/87	Insolvenza	01	OTTOBONI	1	BIMER	
38							2	B.N.L.	
39	83021	FAMOSA	14/01/88	Fallimento	01	BUFANO	1	MONTE DEI PASCHI	
40							2	SAN PAOLO TO	
41	88059	STALLA SOC. ALBOINO	11/03/88	Insolvenza	01	CAPUZZI	1	C.A.B.	
42					03	CAPUZZI	1	B.N.L.	
43	88001	IL COLTIVATORE	23/05/88	Insolvenza	01	CARDUCCI	1	BANCO DI NAPOLI	
44							2	CARIPUGLIA	
45	88016	ELAIOPOLIO FARIDA	13/06/88	Insolvenza	01	PELLEGRINO	1	CREDITO EMILIANO	
46							2	SICILCASSA	
47							3	BANCA AGR.ETNEA	
48	88269	LATT. SOC. SAN BOVO	14/08/88	Fallimento	01	POZZA	1	FEDERALCASSE	
49							2	FEDERALCASSE	
50							3	FEDERALCASSE	
51							4	FEDERALCASSE	
52							5	CR VR-VI-BL-AN	
53							6	B.CA DI CRED POIANA	
54							7	CREDITO CAMPIGLIA	
55							8	CREDITO CAMPIGLIA	
56							9	B.N.L.	
57							10	AMBROVENETO	
58							11	COMIT	
59							12	POP. VICENTINA	
60	88246	BOSCARIELLO	31/10/88	Fallimento	01	RAGO	1	B.N.L.	
61							2	BANCO DI NAPOLI	
62							3	COMIT	
63	88273	FRUTTARDA	08/02/89	Insolvenza	01	ANELLI	1	FINCOOPER	
64					02	BALDUZZI	1	FINCOOPER	
65							2	CARIPLO	
66							4	CR PARMA E PC.	
67							5	ROLO	
68							6	COMIT	
69							7	B.N.L.	
70					03	BARABASCHI	1	FINCOOPER	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
71					04	BERBIERI	1	FINCOOPER	
72					05	BASSANETTI	1	FINCOOPER	
73					06	BASSI	1	FINCOOPER	
74					07	BERNI	1	FINCOOPER	
75					08	BERNI	1	FINCOOPER	
76					09	BINELLI	1	FINCOOPER	
77					10	BOLSI	1	FINCOOPER	
78					11	BOTTI	1	FINCOOPER	
79					12	BRACCHI	1	FINCOOPER	
80					13	FIGUEIREDO	1	FINCOOPER	
81					14	BRIZZOLARA	1	FINCOOPER	
82					15	BROGLIA	1	FINCOOPER	
83					16	CABRINI	1	FINCOOPER	
84					17	CAGNANI	1	FINCOOPER	
85					18	CAMINATI	1	FINCOOPER	
86					19	CAPRA	1	FINCOOPER	
87					20	CARINI	1	FINCOOPER	
88					21	CASSI	1	FINCOOPER	
89					22	CATELLI	1	FINCOOPER	
90					23	DADOMO	1	FINCOOPER	
91					24	DALLAVALLE	1	FINCOOPER	
92					25	DAVERIO	1	FINCOOPER	
93					26	DAVERIO	1	FINCOOPER	
94					27	FACGIOLI	1	FINCOOPER	
95					28	FILIBERTI	1	FINCOOPER	
96					29	FILIPPI	1	FINCOOPER	
97					30	FOLLINI	1	FINCOOPER	
98					31	FASANI	1	FINCOOPER	
99					32	GARAVELLI	1	FINCOOPER	
100					33	GAUDENZI	1	FINCOOPER	
101					34	GAUDENZI	1	FINCOOPER	
102					35	GHILARDELLI	1	FINCOOPER	
103					36	GIANDINI	1	FINCOOPER	
104					37	GUERRA	1	FINCOOPER	
105					38	GUGLIELMETTI	1	FINCOOPER	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
106					39	LODIGIANI	1	FINCOOPER	
107					40	LONGERI	1	FINCOOPER	
108					41	MAGNANI	1	FINCOOPER	
109					42	MALVICINI	1	FINCOOPER	
110					43	MASSARI	1	FINCOOPER	
111					44	MELODI	1	FINCOOPER	
112					45	MENTA	1	FINCOOPER	
113					46	MERLI	1	FINCOOPER	
114					47	MERLINI	1	FINCOOPER	
115					48	MILANI	1	FINCOOPER	
116					49	MILANO	1	FINCOOPER	
117					50	MONTI	1	FINCOOPER	
118					51	MOSCHINI	1	FINCOOPER	
119					52	MULAZZI	1	FINCOOPER	
120					53	MUTTI	1	FINCOOPER	
121					54	NARTELLI	1	FINCOOPER	
122					55	NICOLINI	1	FINCOOPER	
123					56	NUCA	1	FINCOOPER	
124					57	PISARONI	1	FINCOOPER	
125					58	PORTA PUGLIA	1	FINCOOPER	
126					59	POZZOLI	1	FINCOOPER	
127					60	RANCATI	1	FINCOOPER	
128					61	REBECCHI	1	FINCOOPER	
129					62	RIBONI	1	FINCOOPER	
130					63	RIBONI	1	FINCOOPER	
131					64	RISOLI	1	FINCOOPER	
132					65	RIZZI	1	FINCOOPER	
133					66	RONCHETTI	1	FINCOOPER	
134					67	SBRUZZI	1	FINCOOPER	
135					67	SBRUZZI	2	SAN PAOLO TO	
136					67	SBRUZZI	3	POP DI LODI	
137					68	SERENA	1	FINCOOPER	
138					69	SESENNA	1	FINCOOPER	
139					70	TICCHI	1	FINCOOPER	
140					71	TOSI	1	FINCOOPER	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
141					72	VICINI	1	FINCOOPER	
142	88111	NUOVA BOSCARIELLO	28/03/89	Fallimento	01	MARTINIANO	1	CR SALERNITANA	
143	88085	CONSEMALMO	17/04/89	Insolvenza	01	LORUSSO	1	POP. DELLA MURGIA	
144	88190	AL.BE.NO.	27/04/89	Insolvenza	01	BERTOLOTTO	1	C.R. SALUZZO	
145							2	MONTE PASCHI	
146							3	FEDERBANCA	
147							4	POP. NOVARA	
148							5	FEDERBANCA	
149	88135	VITELMANZ	11/05/89	Fallimento	01	SANTANGELO	1	B d S	
150							2	SICILCASSA	
151							5	B.N.L.	
152							6	B.N.L.	
153							7	B.N.L.	
154							8	B.N.L.	
155							9	B.N.L.	
156							10	B.N.L.	
157	88248	AGRICUNICO COOP. AGR. STALLA SOCIALE	23/06/89	Fallimento	01	MOSSINO	1	CR ASTI	
158							2	SAN PAOLO TO	
159	88096	VERDE-ZOO	06/07/89	Fallimento	01	FERRARI	1	B.N.L.	
160							2	B.N.L.	
161							3	B.N.L.	
162							4	B.A.I.	
163							5	SICILCASSA	
164							6	B d S	
165							7	BANCA DEL SUD	
166							8	COMIT	
167							9	SAN PAOLO TO	
168							11	IRCAC	
169							12	C.A.I. RG-TP	
170							13	BANCA SICULA	
171	88207	CANAZOO ALLEVAMENTI	21/07/89	Insolvenza	01	ARAGNO	1	CR FOSSANO	
172							2	B.N.L.	
173	88098	VAL BORMIDA ALTA LANGA MONTANA	09/11/89	Insolvenza	01	DECASTELLI	1	C.R.T.	
174							2	B.N.L.	
175							3	COOPERLEASING	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
176							4	FINCOOP PIEMONTE	
177	88082	CENTRO ZOOT. SAN CASSIANO	23/11/89	Insolvenza	01	NICOLI	1	CR PD-RO	
178							2	FEDERALCASSE	
179							3	FEDERALCASSE	
180							4	FEDERALCASSE	
181	88128	AGR S. ANNA	27/02/90	Insolvenza	01	LIBRA	1	FEDERBANCA	
182							8	CR VERONA	
183							9	B.N.L.	
184	88287	U.TA.S. - UNIONE TABACCHICULTORI SALENTINI	18/05/90	Fallimento	01	ACCOGLI	1	B.N.L.	
185							3	BANCO DI NAPOLI	
186							4	FINCOOPER BOLOGNA	
187							5	ROLO	
188							6	BANCA ARDITI GALATI	
189	88119	EUROCOPES	15/06/90	Fallimento	01	PALADINO	1	B.N.L.	
190							5	BANCA DI ROMA	
191	88266	SAN BIAGIO FARM	04/09/90	Insolvenza	01	RIGHINI	1	POP. CREMA	
192							2	POP. LODI	
193							3	COMIT	
194							4	CARIPLO	
195							5	CARIPLO	
196	88187	CANT. SOC SOLE NASCENTE	22/09/90	Insolvenza	01	MARGIOTTA	1	SICILCASSA	
197					02	SAPORITO	1	COMIT	
198							2	B d S	
199							3	CREDEM	
200	88089	ORT.A. - COOP	19/10/90	Insolvenza	01	SALVATORE	1	COOPERLEASING	
201	88008	CO.VA.SA.	25/10/90	Insolvenza	01	BASSI	2	SICILCASSA	
202	88267	AGRICOLTORI PALMESI	31/10/90	Fallimento	01	SANTELLA	1	BANCO DI NAPOLI	
203							2	BANCO DI NAPOLI	
204	88150	VERDELANDIA	15/11/90	Fallimento	01	CASTELLANI	1	CREDITO COMMERCIALE	
205							2	CR.COOP.CASALMORO	
206							3	SAN PAOLO TO	
207							4	B.P.L	
208							5	CARIPLO	
209							6	AGR. MANTOVANA	
210					02	ARIENTI	1	B.P.L.	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
211							1	B.P.L.	
212							1	B.P.L.	
213					05	COPECCHI	1	B.P.L.	
214					06	CRISTOFOLINI	1	B.P.L.	
215					07	ZUBANI	1	B.P.L.	
216	88268	VITALIA	12/12/90	Fallimento	01	SERPICO	1	BANCO DI NAPOLI	
217					02	AMBROSINO	1	BANCO DI NAPOLI	
218							2	BANCO DI NAPOLI	
219							3	BANCO DI NAPOLI	
220							4	BANCO DI NAPOLI	
221							5	BANCA SANNITICA	
222							6	CASILLO LUIGI	
223							7	ICA	
224	88260	CIPA - COOP. ITALIANA PRODUTTORI AGRICOLI	24/12/90	Insolvenza	01	TINELLI	1	MAA ASS	
225							2	NAVALE ASS	
226							3	BAVARIA ASS	
227							4	MILANO ASS	
228							5	LA PREVIDENTE ASS	
229							6	MINERVA ASS	
230							7	LA FONDIARIA ASS	
231							8	REALE MUTUA ASS	
232							9	ASS EDILE	
233							11	CREDITO COMMERCIALE	
234							12	B.P.M	
235							13	CR PARMA E PIACENZA	
236							14	AGR MANTOVANA	
237							15	CREDIT	
238							17	RAS ASS.NE	
239							18	ROLO	
240							19	SIC ASS	
241							21	BANCA AGR S.MARINO	
242	88103	CHAMPIDOR	09/01/91	Insolvenza	01	DANTE	1	FEDERALCASSE	
243							2	CR DI VENEZIA	
244							4	BANCO S.MARCO	
245	88205	CANT. SOC. STRASATTI	16/01/91	Insolvenza	01	ANGILERI	1	SICILCASSA	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
246					02	SPANO	1	B d S	
247							2	BANCA DEL SUD	
248							3	SOBASI	
249							4	BANCA AGR ETNEA	
250	88011	CON.SA.PR.OR.	16/02/91	Fallimento	01	IMPERIALE	1	B.N.L.	
251	88052	MERIDIANA	26/02/91	Insolvenza	01	CANALE	1	B d S	
252							2	BANCA MEDITERRANEA	
253							3	BANCA DEL LAVORO	
254							5	IRCAC	
255	88093	CANT. SOC. CIROVIN	04/07/91	Fallimento	01	PUGLIESE	1	CARICAL	
256					02	SCALA	1	CARICAL	
257					03	ZITO	1	BANCO DI NAPOLI	
258	88118	LAME VIOLA	07/08/91	Insolvenza	01	GOBBATO	1	CENTROBANCA	
259							2	ROLO	
260							3	ROLO	
261							4	B.N.L.	
262	88181	SAN CASSIANO	02/10/91	Fallimento	01	LIBANORI	1	POP. VENETA	
263							2	CR PADOVA E ROVIGO	
264							3	FEDERALCASSE	
265	88134	AGR. TRIONFO	19/11/91	Fallimento	01	ZAGARIA	1	B.N.A.	
266							4	POP. DI ANDRIA	
267							6	MONTE PASCHI	
268	88228	CANT. SOC. BIESINA	28/11/91	Insolvenza	01	DI GIROLAMO	1	IRCAC	
269							2	CRED EMILIANO	
270							3	BANCA AGR ETNEA	
271							4	B d S	
272	88215	TERRA DI SICILIA	31/12/91	Insolvenza	01	RIGGI	1	SICILCASSA	
273							3	B.CO CRED.SICILIANO	
274							4	BANCA SICULA	
275	88051	CO AL.VE.	31/01/92	Insolvenza	01	BORDIN	1	COMIT	
276							2	SAN PAOLO TO	
277							3	B.N.L.	
278							4	BANCA ANTONIANA	
279							5	CARIPLO	
280							6	AMBROVENETO	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
281							7	AICA	
282							8	LONGATO DARIO & LIVIO	
283					02	PESCE	1	B.N.A.	
284	88131	FUNGHI DI SAN VITO	05/02/92	Fallimento	01	BUSNARDO	4	POP. ASOLO MONTEB.	
285							5	CAI TV-BL	
286							7	FEDERAGRARIO	
287	88188	CO.N C.A.B.	06/02/92	Fallimento	01	IORIO	1	BNA	
288					02	MAZZOLA	1	BNL	
289							2	CRED.ROMAGNOLO	
290					03	PASQUALINI	1	B.AGR.MANTOVANA	
291	88110	CO.VE CO.	11/05/92	Insolvenza	02	PIZZOLATO	1	COMIT	
292							2	B.N.L.	
293							3	SAN PAOLO TO	
294	88186	AGRICOLA ZOOTECNICA MEDIO FRIULI	14/05/92	Insolvenza	01	MARCUZZI	1	POP. UDINESE	
295							2	B.N.L.	
296							4	FEDERALCASSE	
297							5	FEDERALCASSE	
298							6	AMBROVENETO	
299	88288	CUNEO POLLI	28/05/92	Insolvenza	01	BORELLO	1	FEDERBANCA	
300							7	CR SAVIGLIANO	
301							9	FINCOOPER	
302	88077	ZOOTECNICA COLLATO	22/06/92	Fallimento	01	PASQUARELLI	1	C.R. CHIETI	
303	88140	ORTOFRUTTICOLA TORREMAGGIORE	01/07/92	Fallimento	01	MASCIA	1	POP. MILANO	
304							2	B.N.L.	
305							4	POP. DAUNA	
306							5	POP. BARI	
307	88099	TERRA D'ORO	14/07/92	Fallimento	01	CICCONE	1	COMIT	
308							2	CARIPUGLIA	
309	88264	PROD. AGR. DEL TAVOLIERE	05/08/92	Fallimento	01	COLIA	1	AMBROVENETO	
310					02	VASCIAVEO	1	B.P.M	
311	88127	L'AVICUNICOLA	15/10/92	Fallimento	01	MAYERA'	1	CARICAL	
312							2	CARICAL	
313							3	AICA	
314	88056	CANT. SOC. CAMPOBELLO DI MAZARA	23/10/92	Insolvenza	01	ACCARDO	1	IRCAC	
315							2	B d S	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento L'quidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
316							3	SICILCASSA	
317							4	BANCA AGR ETNEA	
318							5	BANCA SICULA	
319	88017	CANT. SOC. TELLURE	26/10/92	Insolvenza	01	GIORGI	3	BANCA SICULA	
320							6	B d S	
321							7	IRCAC	
322							8	CREDEM-IBS	
323	88206	C.A.PA.	28/10/92	Insolvenza	01	BORDIN	1	FEDERALCASSE	
324							2	COMIT	
325					02	TROVO'	1	AMBROVENETO	
326							2	SAN PAOLO TO	
327					03	RIZZO	1	COMIT	
328							2	C.R.A. MONTAGNANESE	
329							3	B.N.A.	
330							4	B.N.L.	
331							5	B. ANTONIANA	
332							6	CR PADOVA	
333							7	AICA	
334	88157	CAMPI REALI	31/10/92	Fallimento	01	MAENZA	1	CRED. COOP DON RIZZO	
335							2	BANCA SICULA	
336							3	BANCA SICULA	
337							4	BANCA SICULA	
338							5	BANCA SICULA	
339					02	ALESSANDRO	1	SICILCASSA	
340	88101	AGRI - ITAL	20/11/92	Fallimento	01	CANZONIERI	1	BANCA SICULA	
341							2	BANCA AGR.DI RAGUSA	
342							3	BANCO DI SICILIA	
343							4	SICILCASSA	
344							5	B.CO CRED.SICILIANO	
345	88271	TERRE DI ENEA	10/12/92	Insolvenza	01	BASSANETTI	1	ROLO	
346					02	DIONISI	1	AGRIFACTORING	
347	88112	AGRITEL	20/01/93	Fallimento	02	MARZANO	1	BANCO DI NAPOLI	
348							2	BANCO DI NAPOLI	
349							3	B.CA POP MASSICANA	
350	88156	AGRIZOO	10/02/93	Fallimento	01	FACCI LONGO	1	B. NAPOLI	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
351							2	B.POP MILANO	
352							3	CR PUGLIA	
353							4	MONTE PASCHI	
354							5	CRED.ITALIANO	
355							6	FINCOOPER	
356							7	BNL	
357	88126	CANT PRODUTTORI ASSOCIATI RINASCITA	18/02/93	Insolvenza	01	BORDIGNON	1	FEDERBANCA	
358							2	FEDERBANCA	
359							3	POP. ASOLO MONTEB.	
360							4	ROLO	
361							5	ROLO	
362							6	ROLO	
363							7	CARIVE	
364							8	B.N.L.	
365							9	B.N.L.	
366							10	B.N.L.	
367							11	B.N.L.	
368							12	B.N.L.	
369	88073	CANT. SOC BOSCO	23/02/93	Insolvenza	01	ARINI	1	B d S	
370							2	IRCAC	
371							3	SO.BA.SI MARSALA	
372							4	BANCA SUD MARSALA	
373							5	CREDEM	
374							6	CREDIT	
375	88009	TORRI	22/03/93	Insolvenza	01	D'ARISTOTILE	1	POP. ABRUZZO E MARCHE	
376							2	B.N.L.	
377							3	BANCO DI NAPOLI	
378							4	CR TERAMO	
379							5	CR TERAMO	
380							6	CR TERAMO	
381	88053	AURORA	19/04/93	Insolvenza	01	SIRCHIA	1	B d S	
382							2	BANCA DEL SUD	
383							3	IRCAC	
384					02	CORLEO	1	SICILCASSA	
385							2	B d S	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
386	88183	CANT. SOC. PROSPERITA' E LAVORO	03/05/93	Insolvenza	01	MAGGIO	1	SICILCASSA	
387							2	BANCA SICULA	
388							3	COMIT	
389							4	B d S	
390	88079	OLEIFICIO SANT'ORONZO	10/05/93	Insolvenza	02	GIULIANI	1	B.N.A.	
391					01	DE TOMASO	1	B.N.L.	
392	88223	ORTOFRUTTICOLA DELL'ADIGE	11/06/93	Fallimento	01	CAROTTA	1	C.R.A. DI S. APOLLINARE	
393	88261	ORTOFRUTTICOLA POLESANA	17/06/93	Insolvenza	01	CESTAROLLO	1	POP. VENETA	
394							2	FEDERALCASSE	
395							3	C.R.A. CASTELGUGLIELMO	
396	88234	PROD. AGR. SAN SEVERO	18/06/93	Fallimento	01	FLORIO	1	B.P.M	
397							2	BANCA CAPITANATA	
398							3	B.N.L.	
399	88013	COLTIVATORI AGRUMICOLI E ORTOFRUTTICOLI	21/06/93	Insolvenza	01	PITARRESI	1	SICILCASSA	
400							2	B d S	
401							3	B. DEL POPOLO	
402	88023	VENOSINA ALLEVATORI	23/06/93	Fallimento	01	LETTINI	1	BANCA MEDITERRANEA	
403	88076	CO.PE.CA	24/06/93	Fallimento	01	CARCO'	1	B.N.L	
404							2	BANCA DEL SUD CATANIA	
405							3	B d S	
406	88064	SOC. COOP AGRICOLA ZOOTECNICA	15/07/93	Fallimento	01	RIPANI	5	B.N.L.	
407							6	B.CA DI CRED ACQUAVIVA	
408							7	FEDERAGRARIO	
409	88105	LATT. SOC. COOP. AURORA	19/07/93	Insolvenza	01	BAROCELLI	1	BIMER	
410							2	BIMER	
411							3	BIMER	
412							4	CR PARMA E PIACENZA	
413							5	BANCA EMILIANA	
414							6	MONTE DEI PASCHI	
415							7	BANCA DEL MONTE	
416							8	COMIT	
417							9	BANCA DI PIACENZA	
418							10	B.P.L.	
419							11	CARIPLO	
420							12	CARIPLO	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
421							13	ROLO	
422							14	POP. DELL'EMILIA	
423							15	B.N.L.	
424	88300	STALLA SOC. LA BARBARIGA	20/07/93	Insolvenza	01	BORDIN	1	BNA	
425							2	B.N.L.	
426							3	B.N.L.	
427							9	AICA	
428							10	POP VICENTINA	
429							11	SAN PAOLO TO	
430							12	COMIT	
431							13	CR VENEZIA	
432							14	FEDERALCASSE	
433							15	FEDERALCASSE	
434							16	CR VENEZIA	
435							19	CR PADOVA E RO	
436	88020	SOLAGNA DI TANESI	17/08/93	Fallimento	01	ROSATI	1	POP. DELL'ADRIATICO	
437							2	CR TERAMO	
438							3	COMIT	
439							4	BANCO DI NAPOLI	
440							5	BANCO DI NAPOLI	
441							6	BANCO DI NAPOLI	
442							7	BANCO DI NAPOLI	
443							8	BANCO DI NAPOLI	
444							9	BANCO DI NAPOLI	
445	88195	CAR UNO	24/09/93	Insolvenza	01	BORELLO	1	FERROVIE REGGIANE	
446							1	C.R.T.	
447	88261	ESTIM	19/10/93	Fallimento	01	MACCARINI	1	B.N.L.	
448							2	SAN PAOLO TO	
449							3	SAN PAOLO TO	
450							4	B.P.M	
451							5	CR PARMA E PIACENZA	
452							6	B.N.A.	
453							7	B.CA EMILIA ROMAGNA	
454					02	ROLANDI	1	POP. NOVARA	
455	88144	CO.SAL.TA.CO.	04/11/93	Insolvenza	01	BIASCO	1	MONTE PASCHI	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
456							2	CARIPUGLIA	
457							3	B.N.L.	
458	88272	LE MADONIE	08/11/93	Insolvenza	01	MAZZOLA	1	C.R.A. DI POLLINA	
459	88137	ENOPOLIO ELAIOPOLIO SOCIALE SALENTINO	30/11/93	Fallimento	01	PATERA	1	POP. PUGLIESE	
460							3	S. PAOLO TO	
461							4	POP. DELLO SVILUPPO	
462							5	NEGRO ROSANNA	
463							6	IMPRESE GRAVILI	
464	88194	VALLE DI POMPEI	01/12/93	Fallimento	01	PIZZA	1	B.N.L.	
465							2	CREDIT	
466	88025	CASA VINICOLA TRES TABERNAE	07/12/93	Fallimento	01	CASELLI	1	CREDIT	
467							2	MONTE DEI PASCHI	
468					02	CENSI	1	MONTE DEI PASCHI	
469					03	ANGELETTI	1	MONTE DEI PASCHI	
470					04	GIANGIROLAMI	1	MONTE DEI PASCHI	
471					05	INGRETOLLI	1	MONTE DEI PASCHI	
472					06	LICCIARDELLO	1	MONTE DEI PASCHI	
473					07	GENTILI	1	MONTE DEI PASCHI	
474					08	GENTILI	1	MONTE DEI PASCHI	
475					09	GIOIA	1	MONTE DEI PASCHI	
476					10	GIRARDI	1	MONTE DEI PASCHI	
477					11	MICOZZI	1	MONTE DEI PASCHI	
478					12	MIRABELLO	1	MONTE DEI PASCHI	
479					13	MICOZZI	1	MONTE DEI PASCHI	
480					14	MIRABELLO	1	MONTE DEI PASCHI	
481					15	ANGELETTI	1	MONTE DEI PASCHI	
482					16	BIANCO	1	MONTE DEI PASCHI	
483					17	BIANCO	1	MONTE DEI PASCHI	
484					18	BOIAGO	1	MONTE DEI PASCHI	
485					19	CALCABRINI	1	MONTE DEI PASCHI	
486					20	CAROSI	1	MONTE DEI PASCHI	
487					21	CENSI	1	MONTE DEI PASCHI	
488					22	CENSI	1	MONTE DEI PASCHI	
489					23	CERON	1	MONTE DEI PASCHI	
490					24	CERON	1	MONTE DEI PASCHI	

ELENCO n° 1 GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
491					25	CERON	1	MONTE DEI PASCHI	
492					26	CERON	1	MONTE DEI PASCHI	
493					27	CHILLON	1	MONTE DEI PASCHI	
494					28	COMANDINI	1	MONTE DEI PASCHI	
495					29	DELLA BIANCA	1	MONTE DEI PASCHI	
496					30	DELLA PENNA	1	MONTE DEI PASCHI	
497					31	DI MARIA	1	MONTE DEI PASCHI	
498					32	FORCONI	1	MONTE DEI PASCHI	
499					33	FRATELLO	1	MONTE DEI PASCHI	
500					34	GAIOFATTO	1	MONTE DEI PASCHI	
501					35	GENTILI	1	MONTE DEI PASCHI	
502					36	GENTILI	1	MONTE DEI PASCHI	
503					37	BRUCCULERI	1	MONTE DEI PASCHI	
504					38	CHILLON	1	MONTE DEI PASCHI	
505					39	SPAGNOLO	1	BANCA POP PIO X	
506					40	CENSI	1	BANCA POP PIO X	
507					41	CASELLI	1	BANCA POP PIO X	
508					42	SPAGNOLO	1	BANCA POP PIO X	
509					43	FAGGIONI	1	BANCA POP PIO X	
510					44	PARISE	1	BANCA POP PIO X	
511					45	GENTILI	1	BANCA POP PIO X	
512					46	MORICONI	1	BANCA POP PIO X	
513	88106	MOLINO INTERCOMUNALE DI AMELIA	09/12/93	Insolvenza	01	CAMPANA	1	FINCOOPER	
514							2	FINCOOPER	
515							3	CARISPO	
516							4	B.N.L.	
517							5	B.N.L.	
518							6	B.N.L.	
519							7	B.N.L.	
520							8	COMPASS	
521							9	POP. SPOLETO	
522					02	ANTONINI	1	POP. SPOLETO	
523							2	CARIT	
524							3	BANCA DI ROMA	
525					03	CILIANI	1	COMPASS	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
526							2	POP. SPOLETO	
527					04	MECCARELLI	1	POP. SPOLETO	
528					05	SOCCIARELLI	1	POP. SPOLETO	
529					06	BIANCHINI	1	POP. SPOLETO	
530					07	FONTANELLA	1	POP. SPOLETO	
531					08	TAMBURINI	1	POP. SPOLETO	
532					09	AGOSTINI	1	POP. SPOLETO	
533					10	COCO	1	POP. SPOLETO	
534					11	BICCHI	1	POP. SPOLETO	
535					12	BELLOTTI	1	POP. SPOLETO	
536					13	MATURI	1	POP. SPOLETO	
537					14	COCCARDA	1	POP. SPOLETO	
538					15	ROSSI	1	POP. SPOLETO	
539					16	GRILLI	1	POP. SPOLETO	
540					17	VENTURI	1	POP. SPOLETO	
541					18	MORAGGI	1	POP. SPOLETO	
542	88065	SOC COOP.SERV COLL.RIF.FOND.POSTA MILENA	27/01/94	Fallimento	01	FRANCO	1	BANCO DI NAPOLI	
543	88138	LA RINASCITA IN GUGLIONESI	26/10/84	Liquidazione CA	01	MARINO	2	BANCO DI ROMA	
544							3	POP. MOLISE	
545	88252	AGR. TEVERE	22/11/84	Liquidazione CA	01	BERRETTONI	2	CRED AGR ITALIANO	
546							3	CR PERUGIA	
547							4	MONTE DEI PASCHI	
548							5	MIGNINI SPA	
549	88018	SAN GIUSEPPE	07/07/87	Liquidazione CA	01	BREVINI	1	BIMER	
550							3	B.N.L.	
551							5	COOPERBANCA	
552							6	POP. EMILIA ROMAGNA	
553	88227	AGR. VALDARNESE	20/04/88	Liquidazione CA	01	VELLUTI ZATI	1	CR FIRENZE	
554	88108	TORREMAGGIORE	14/02/89	Liquidazione CA	01	LIBERATORE	1	CARIPUGLIA	
555							2	BANCO DI NAPOLI	
556					02	LECCISOTTI	1	B.P.M	
557	88100	CADIDAVID	21/12/89	Liquidazione CA	01	CIOCCHETTA	1	SAN PAOLO TO	
558							2	B.N.L.	
559							3	FEDERALCASSE	
560							4	FEDERALCASSE	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
561	88003	A.C.C.A.	09/03/90	Liquidazione CA	01	COPPO	1	FINCOOPER	
562	88151	AVICUNICOLA MODENESE	16/06/90	Liquidazione CA	01	CATTINI	1	B.N.L.	
563	88164	POGGIO DIANA	12/01/91	Liquidazione CA	01	COCCHIARA	1	SICILCASSA	
564							2	POP. S.ANGELO LICATA	
565							3	SAN PAOLO TO	
566							4	B.SICULA	
567	88024	C.I.S.	17/07/91	Liquidazione CA	01	DE MARCO	1	CARIPUGLIA	
568							2	BANCO DI NAPOLI	
569	88237	AGR. PALC	03/10/91	Liquidazione CA	01	AVERSANO	1	MONTE DEI PASCHI	
570							2	BANCO DI NAPOLI	
571							3	BANCO DI NAPOLI	
572							4	BANCO DI NAPOLI	
573					02	NATALE	1	MONTE PASCHI	
574					03	NATALE	1	MONTE PASCHI	
575					04	RONGA	1	MONTE PASCHI	
576					05	LETIZIA	1	MONTE PASCHI	
577					06	CAPRIO	1	MONTE PASCHI	
578					07	NATALE	1	MONTE PASCHI	
579					08	D'ANGELO	1	MONTE PASCHI	
580	88014	BELVEDERE	09/12/91	Liquidazione CA	01	BONACINI	1	CREDITO EMILIANO	
581							4	CR REGGIO EMILIA	
582							6	B.N.L.	
583							9	COOPERBANCA	
584					02	FERRARINI	1	ROLO	
585							2	C.R.A. DI VIANO	
586							4	POP. EMILIA ROMAGNA	
587							6	MONTE DEI PASCHI	
588							7	CARIMONTE	
589	88224	NUOVA AGRICOLTURA	07/03/92	Liquidazione CA	01	PRUITI	1	ISP. PROV. AGR. ENNA	
590	88284	COALC - ALLEVATORI CUNICOLI	07/03/92	Liquidazione CA	01	MAZZANTI	1	FINCOOP RAVENNA	
591	88010	FONTANA	07/04/92	Liquidazione CA	01	IOVINO	1	BANCA DI ROMA	
592							2	CREDIT	
593							3	SAN PAOLO TO	
594							4	CARIPUGLIA	
595							5	B.P.M	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
596							6	POP. BARI	
597	88050	AGRISICILIA	09/04/92	Liquidazione CA	01	LAMIA	1	B d S	
598							2	BANCA DEL SUD	
599							3	BANCA AGR ETNEA	
600							4	CREDEM	
601							5	CASSA DON RIZZO	
602							6	SAFIM FIN.	
603							7	FATA ASS.	
604	88141	ACLI - CAR	22/04/92	Liquidazione CA	01	VIGNALI	1	MONTE PASCHI	
605	88201	LATT SOC. ALPINA	12/03/93	Liquidazione CA	01	BACCAGLIO	1	FEDERBANCA	
606							2	FEDERBANCA	
607							3	FEDERBANCA	
608							4	FEDERBANCA	
609							5	POP. NOVARA	
610	88015	SAN GIOVANNI BATTISTA	02/04/93	Liquidazione CA	01	RONDANINI	1	B.N.L.	
611					02	GANDINI	1	B.P.M	
612							2	POP. EMILIA ROMAGNA	
613							3	B.N L.	
614							4	C.A.P. REGGIO EMILIA	
615							5	BIMER	
616							6	MONTE DEI PASCHI	
617							7	PROGEO SCRL	
618	88012	CANT. SOC. TORRE PALINO	04/08/93	Liquidazione CA	01	GRASSO	1	B d S	
619							2	COMIT	
620					02	RACITI	1	SICILCASSA	
621							2	IRCAC	
622	88198	CAR. AGRICOLA	01/10/93	Liquidazione CA	01	BORELLO	1	C.R.T.	
623					02	BORELLO	1	FINCOOPER	
624	88006	AGRICOLTORI ASSOCIATI DI PANTELLERIA	20/10/93	Liquidazione CA	02	SECHI	2	SICILCASSA	
625	88231	AGR. BIOLOGICI CON.FA.BI.	28/10/93	Liquidazione CA	01	TONETTO	1	AMBROVENETO	
626							2	ROLO	
627							3	B.N.L.	
628							4	CR UDINE PORDENONE	
629							5	BANCO DI NAPOLI	
630							6	B.P.M	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L. 237/93 art 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
631							7	BANCA ANTONIANA	
632							9	POP. CIVIDALE	
633							10	COOPER AUTOGEST	
634							12	POP. DEL FRIULI	
635							14	CRED FOND VENEZIANO	
636	88113	COOP. AGR. SER. E APPR. RIVIERA DEL BRENTA	25/11/93	Liquidazione CA	01	BENETTI	1	CR VENEZIA	
637							2	CR VENEZIA	
638							3	BANCA ANTONIANA	
639							4	MONTE DEI PASCHI	
640							5	AICA	
641							6	B.N.L.	
642	88258	LA MONTANINA	04/01/94	Liquidazione CA	14	SERRI	2	BIMER	
643					01	LENZINI	1	BIMER	
644							2	B.N.L.	
645					02	LENZINI	1	BIMER	
646					03	BARBATI	1	BIMER	
647					04	PETRUCCI	1	BIMER	
648					05	MENONI	1	BIMER	
649					06	LENZINI	1	BIMER	
650					07	LENZINI	1	BIMER	
651					08	PICCHIETTI	1	BIMER	
652					09	ROCCHI	1	BIMER	
653					10	DUGONI	1	BIMER	
654					11	PEDRONI	1	BIMER	
655					12	PETRUCCI	1	BIMER	
656					13	SERAFINI	1	BIMER	
657					14	SERRI	1	BIMER	
658					15	LENZINI	1	BIMER	
659					16	CARZOLI	1	BIMER	
660					17	MANNONI	1	BIMER	
661					18	MALAGIGI	1	BIMER	
662					19	CANTONI	1	BIMER	
663					20	TREBACCHETTI	1	BIMER	
664					21	PALLAI	1	BIMER	
665					22	NIZZI	1	BIMER	

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art. 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
666					23	CARZOLI	1	BIMER	
667					24	ANDREONI	1	BIMER	
668					25	CASTELLI	1	BIMER	
669					26	CASTELLI	1	BIMER	
670					27	INNOCENTI	1	BIMER	
671					28	BIONDI	1	BIMER	
672					29	NIZZI	1	BIMER	
673					30	NIZZI	1	BIMER	
674	88226	AGR DUE MARI	08/01/94	Liquidazione CA	01	MARIANO	1	SAN PAOLO TO	
675							2	MONTE DEI PASCHI	
676							3	B.N.A.	
677							4	BN COMM E FINANZA	
678							5	POP. TARANTO	
679							6	BANCO DI NAPOLI	
680	88165	ENOSICILIA	14/12/89	Insolvenza	01	Coop Poggio Ficuzza	1	B.N.L.	
681	88125	CI.C.ZOO	20/02/93	Insolvenza	01	Molino Pop Trasimeno	1	B.N.L.	
682					02	Rinascita Montana	1	B.N L.	
683					03	Cooperativa CAL	1	B.N.L	
684					04	Stalla Soc di Bevagna	1	B.N.L.	
685					05	Zoot TREVI	1	B.N.L.	
686					06	Molino Pop Alto Tiberino	1	B.N.L.	
687	88106	MOLINO INTERCOMUNALE DI AMELIA	09/12/93	Insolvenza	19	Coop TEVERE	2	FINCOOPER	
688							3	FINCOOPER	
689	88133	COOP. SERVIZI COLLETTIVI RIF. FOND. PARISI	10/01/85	Insolvenza	02	IANNUZZIELLO	1	BANCO DI NAPOLI	C2.3
690	88080	STALLA SOC CASTELFELINO	24/06/86	Insolvenza	01	MELLI	2	B.N.A.	C2.3
691							4	AGRICOLA MANTOVANA	C2.3
692	88163	ARPICELLA	19/03/87	Insolvenza	01	GRILLI	6	POP. NOVARA	C2.3
693	88142	LA BUONA TERRA	27/06/87	Insolvenza	01	VERRIENTI	1	POP. PUGLIA	C2.5
694							3	B.N.L.	C2.5
695							4	BANCO DI NAPOLI	C2.5
696	88297	STALLA SOC CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	29/06/87	Insolvenza	01	SALAMINI	2	SAN PAOLO TO	C2.3
697	88143	CO.ME CO.	10/06/88	Fallimento	01	DI PALMA	1	B.N.L.	C2.5
698							2	BANCO DI ROMA	C2.5
699							3	C.R. L'AQUILA	C2.5
700							4	MONTE PASCHI	C2.5

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
701							5	BANCO DI NAPOLI	C2.5
702							6	REALE MUTUA ASS.	C2.5
703	88222	ROCCABELLA DEL BELICE	13/06/89	Insolvenza	01	BARBARIA	1	B d S	C2.4
704	88187	CANT. SOC. SOLE NASCENTE	22/09/90	Insolvenza	02	SAPORITO	4	C.R.A.	C2.1
705							5	MONTE PASCHI	C2.1
706							6	MONTE PASCHI	C2.1
707							7	SUDFACTORING	C2.1
708							8	IRCAC	C2.1
709							9	COPREIN	C2.1
710							10	DISTILLERIE VITRANO	C2.3
711	88250	CIPA - COOP. ITALIANA PRODUTTORI AGRICOLI	24/12/90	Insolvenza	01	TINELLI	10	MERCHANT FACTOR	C2.2
712							16	CARIPLO	C2.2
713							20	DELTA ASS	C2.2
714							22	POLARIS ASS	C2.2
715	88052	MERIDIANA	26/02/91	Insolvenza	01	CANALE	4	BANCA AGRARIA	C2.1
716	88134	AGR. TRIONFO	19/11/91	Fallimento	01	ZAGARIA	3	B.N.L.	C2.1
717	88215	TERRA DI SICILIA	31/12/91	Insolvenza	01	RIGGI	2	B d S	C2.1
718	88188	CO.N.C A B.	06/02/92	Fallimento	03	PASQUALINI	2	CRED. EMILIANO	C2.1
719	88253	PRIMA SOC COOP AGRICOLA	27/05/92	Fallimento	01	GUIDI	1	POP. ETRURIA E LAZIO	C2.2
720							6	SAN PAOLO TO	C2.3
721	88288	CUNEO POLLI	28/05/92	Insolvenza	01	BORELLO	4	CARIPLO	C2.2
722							8	B.N.L.	C2.1
723					02	SIRONI	1	FEDERBANCA	C2.3
724	88132	LA VICANA	14/10/92	Insolvenza	01	PETITO	1	BANCO DI NAPOLI	C2.1
725							2	BANCO DI NAPOLI	C2.1
726	88084	SOC. COOP. AGRICOLA ZOOTECNICA	15/07/93	Fallimento	01	RIPANI	11	MARCONI ORLANDO	C2.3
727	88091	PRODUTTORI SALENTINI ASSOCIATI	08/10/93	Insolvenza	01	DE PASCALIS	1	BANCA DEL SALENTO	C2.1
728	88244	TABACCHICOLA S. ANTONIO ABATE	08/10/93	Insolvenza	01	DE PASCALIS	1	BANCA DEL SALENTO	C2.1
729	88281	OLEIFICIO COOPERATIVO SAN MICHELE	18/10/93	Insolvenza	01	CORALLO	1	AGRIMED	C2.4-C2.5
730					02	CAPITANEO	1	B.N.L.	C2.4-C2.5
731							2	CARIPUGLIA	C2.4-C2.5
732							3	AGRIMED	C2.4-C2.5
733	88203	AGR. SAN FELICE	20/10/93	Fallimento	01	IOVINO	1	BANCO DI NAPOLI	C2.4
734							2	BANCO DI NAPOLI	C2.4
735							3	BANCO DI NAPOLI	C2.4

ELENCO n° 1 - GRADUATORIA DELLE GARANZIE AMMISSIBILI PRESTATE DA SOCI AI SENSI DELLA L 237/93 art 1 bis

Classe	PROT	COOPERATIVA	DATA	Insolvenza Fallimento Liquidazione C.A.	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Cod Irr
736	88182	FORLIVESE	06/11/84	Liquidazione CA	01	SPIGHI	2	B.N.A.	C2.4
737							3	B.N.L.	C2.4
738							8	COMIT	C2.4
739							9	POP. EMILIA ROMAGNA	C2.4
740							11	CR FORLI'	C2.4
741	88018	SAN GIUSEPPE	07/07/87	Liquidazione CA	01	BREVINI	7	SS.GEMINIANO-PROSPERO	C2.1
742	88180	RIO GRANDE SALATTE	31/03/88	Liquidazione CA	01	ZAMBONINI	1	B.N.L.	C2.2
743							2	BIMER	C2.1
744	88191	MOLINATICO	23/09/88	Liquidazione CA	01	CORSINI	2	B.N.L.	C2.3
745	88019	S M.F.	22/11/90	Liquidazione CA	01	MARINO	1	CREDITO EMILIANO	C2.4
746	88010	FONTANA	07/04/92	Liquidazione CA	02	LIPARTITI	1	POP. BARI	C2.1
747	88050	AGRISICILIA	09/04/92	Liquidazione CA	01	LAMIA	8	ORG. ALA	C2.3
748	88070	COOTABACCHI	09/02/93	Liquidazione CA	01	MANGIA	1	B.N L.	C2.4
749							2	BANCO DI NAPOLI	C2.4

ELENCO n° 2 ELENCO GARANZIE ESCLUSE DALL'ACCOLLO -L 237/93 art 1 bis- (in ordine di Protocollo)

Classe	PROT	COOPERATIVA	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Codice Esclusione
1	88006	AGRICOLTORI ASSOCIATI DI PANTELLERIA	01	BASSI	1	IRCAC	D2
2			02	SECHI	1	B d S	D2
3	88008	CO.VA.SA.	01	BASSI	1	B d S	D1
4	88011	CON SA.PR.OR.	01	IMPERIALE	2	B.N.L.	D1
5					3	B.N.L.	D1
6	88014	BELVEDERE	01	BONACCINI	2	CR REGGIO EMILIA	D1
7					3	CR REGGIO EMILIA	D1
8					5	B.N.L.	D1
9					7	COOPERBANCA	D1
10					8	COOPERBANCA	D1
11			02	FERRARINI	3	POP. EMILIA ROMAGNA	D1
12					5	MONTE DEI PASCHI	D1
13	88015	SAN GIOVANNI BATTISTA	02	GANDINI	8	COMAI NARCISO	D1
14					9	GIAROLI GIULIANO	D1
15					10	BASAGLIA ALBERTO	D1
16	88017	CANT. SOC TELLURE	01	GIORGI	1	BANCA SICULA	D1
17					2	BANCA SICULA	D1
18					4	BANCA SICULA	D1
19					5	BANCA SICULA	D1
20	88018	SAN GIUSEPPE	01	BREVINI	2	B.N.L.	D1
21					4	ROLO	D1
22	88023	VENOSINA ALLEVATORI	01	LETTINI	2	BANCA MEDITERRANEA	D1
23					3	BANCA MEDITERRANEA	D1
24	88026	CASA VINICOLA TRES TABERNAE	47	RICOTTA			D1
25			48	ZEOLI			D1
26	88051	CO AL.VE.	02	PESCE	2	B.N.A.	D1
27	88059	STALLA SOC. ALBOINO	02	BONI	1		D1
28	88034	SOC COOP AGRICOLA ZOOTECNICA	01	RIPANI	1	B.N.A.	D2
29					2	CR ASCOLI PICENO	D2
30					3	CR ASCOLI PICENO	D2
31					4	CAP ASCOLI PICENO	D3
32					8	PELLINI FRAT. SPA	D2
33					9	POP. ABRUZZO&.MARCHE	D3
34					10	POP. ABRUZZO&.MARCHE	D3

ELENCO n° 2 - ELENCO GARANZIE ESCLUSE DALL'ACCOLLO -L 237/93 art 1 bis- (in ordine di Protocollo)

Classe	PROT	COOPERATIVA	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Codice Esclusione
35	88066	SOC.COOP.SERV.COLL RIF.FOND.POSTA MILENA	01	FRANCO	2	BANCA POP. DAUNIA	C3.1
36					3	B.N. COMM.& FIN.	C3.1
37	88077	ZOOTECNICA COLLATO	01	PASQUARELLI	2	C.R. CHIETI	D1
38	88080	STALLA SOC. CASTELFELINO	01	MELLI	5	BANCA EMILIANA	D1
39	88089	ORT A. - COOP	02	Finam Spa			D1
40			03	BERNABEO			D1
41	88096	VERDE-ZOO	01	FERRARI	10	MONTE DEI PASCHI	D1
42					14	B.N.L.	D1
43	88101	AGRI - ITAL	01	CANZONIERI	6	IL POKER DELL'AGRIC.	D1
44					7	SICIL IMPORT-EXPORT	D1
45	88103	CHAMPIDOR	01	DANTE	3	AGR. LA PEDEMONTANA	D1
46	88104	COOP. EMILIANA SERVIZI AGRICOLI RIUNITI	01	CESARI	1	CAP BOLOGNA	D3
47					3	B.N.L.	D1
48					4	B.N.L.	D1
49					5	MONTE DEI PASCHI	D1
50	88106	MOLINO INTERCOMUNALE DI AMELIA	19	Coop TEVERE		FINCOOPER	D1
51	88110	CO.VE.CO.	01	VENCATO	1	AICA	D2
52	88112	AGRITEL	01	Apoc	1	BANCO DI NAPOLI	D2
53	88119	EUROCOPES	01	PALADINO	2	DIMAS	D2
54					3	SORMA	D2
55					4	NETPAK	D2
56					6	CASTELLETTI	D2
57					7	LA PIANA	D1
58					8	CCRVE	D1
59					9	NICOTRA	D2
60					10	REINA F. SAVERIO	D2
61	88128	AGR. S. ANNA	01	LIBRA	2	FEDERBANCA	D1
62					3	FEDERBANCA	D1
63					4	FEDERBANCA	D1
64					5	FEDERBANCA	D1
65					6	FEDERBANCA	D1
66					7	FEDERBANCA	D1
67	88131	FUNGHI DI SAN VITO	01	BUSNARDO	1	FUSER GIANCARLO	D1
68					2	TONIN LUIGINO	D1

ELENCO n° 2 - ELENCO GARANZIE ESCLUSE DALL'ACCOLLO -L 237/93 art 1 bis- (in ordine di Protocollo)

Classe	PROT	COOPERATIVA	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Codice Esclusione
69					3	AFOMT SCRL	D1
70					6	AGRIFUNG SAS	D1
71					8	CANIL DINO	D1
72					9	TONIN LUIGINO	D1
73					10	BUSNARDO BRUNO	D1
74					11	BUSNARDO MAURIZIO	D1
75					12	BUSNARDO MAURIZIO	D1
76					13	REGINATO LUIGINO	D1
77					14	LIBERALE DARIO	D1
78	88133	COOP. SERVIZI COLLETTIVI RIF FOND. PARISI	01	MANOLIO	1	BANCO DI NAPOLI	D2
79	88134	AGR. TRIONFO	01	ZAGARIA	2	BANCO DI NAPOLI	D4
80					5	B.P.M.	D4
81					7	SUD LEASING	D4
82	88135	VITELMANZ	01	SANTANGELO	3	B.N.L.	D1
83					4	B.N.L.	D1
84	88137	ENOPOLIO ELAIOPOLIO SOCIALE SALENTINO	01	PATERA	2	CENTRO BANCA	D4
85	88138	LA RINASCITA IN GUGLIONESI	01	MARINO	1	BANCO DI NAPOLI	D1
86	88140	ORTOFRUTTICOLA TORREMAGGIORE	01	MASCIA	3	B.N.L.	D1
87	88142	LA BUONA TERRA	01	VERRIENTI	2	REFIND	D4
88	88143	CO.ME.CO.	01	DI PALMA	7	SUDLEASING BARI	D2
89	88151	AVICUNICOLA MODENESE	02	FRANCHINI	1		B4
90	88157	CAMPI REALI	01	MAENZA	6	SICILCASSA	D3
91					7	IST.REG.LE CRED. COOP.	D3
92			02	ALESSANDRO	2	BANCA DON RIZZO	D1
93	88165	ENOSICILIA	01	BARBERA	1	BANCA DI SICILIA	D1
94	88180	RIO GRANDE SALATTE	01	ZAMBONINI	3	ERSA	D2
95			02	ANTICHI	1	ERSA EMILIA ROMAGNA	D2
96			03	ANTICHI	1	ERSA EMILIA ROMAGNA	D2
97	88182	FORLIVESE	01	SPIGHI	1	INCUBATOIO NAVIGLIO	D3
98					4	VERONESI PADOVA SPA	D3
99					5	VERONESI VERONA SPA	D3
100					6	CR RIMINI	D3
101					7	CREDIT	D3
102					10	ROLO	D3

ELENCO n° 2 - ELENCO GARANZIE ESCLUSE DALL'ACCOLLO -L 237/93 art 1 bis- (in ordine di Protocollo)

Classe	PROT	COOPERATIVA	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Codice Esclusione
103	88183	CANT. SOC. PROSPERITA' E LAVORO	01	MAGGIO	5	IRCAC	D4
104	88186	AGRICOLA ZOOTECNICA MEDIO FRIULI	01	MARCUZZI	3	BNL	D1
105					7	ERSA	D1
106	88190	AL.BE.NO.	02	BERTOLOTTO	1	MONTE PASCHI	D1
107	88191	MOLINATICO	01	CORSINI	1	POP EMILIA	D4
108	88195	CAR UNO	03	ZAVATTARO	1	BIMER	C3.1
109					2	BIMER	C3.1
110							
111	88208	AGRICOOP	01	Cap Bologna	1	B.N.L.	D2
112	88211	SANTA CECILIA	01	CARRAFIELLO	1	B.N.L.	D4
113					2	BANCA MEDITERRANEA	D1
114	88220	CANT SOC. MARIBLEA	01	AMMENDOLA	1	SICILCASSA	D4
115					2	B d S	D4
116	88221	ORTOFRUTTA S ROSA	01	GALANTE	1	BANCO DI NAPOLI	[illegible]
117					2	B.N.L.	D3
118					3	C.R.A. DI POLICORO	D1
119	88231	AGR. BIOLOGICI CON.FA BI.	01	TONETTO	8	COMIT	D1
120					11	COOPER AUTOGEST	D1
121					13	POP. DEL FRIULI	D1
122	88237	AGR. PALC	01	AVERSANO	5	BANCO DI NAPOLI	D1
123	88252	AGR. TEVERE	01	BERRETTONI	1	CRED AGR ITALIANO	D1
124	88253	PRIMA SOC. COOP. AGRICOLA	01	GUIDI	2	CREDITO AGR ITALIANO	D3
125					3	POP. ANCONA	D3
126					4	BANCA DI ROMA	D2
127					5	BANCA DI ROMA	D2
128					7	B.N.L.	D2
129	88260	CIPA - COOP. ITALIANA PRODUTTORI AGRICOLI	01	TINELLI	23	BANCA DI ROMA	D2
130					24	POP. BERGAMO	D1
131					25	POP. BERGAMO	D4
132					26	ASSITALIA	D3
133	88264	PROD AGR. DEL TAVOLIERE	02	VASCIAVEO	2	BNL FACTORING	C2
134					3	AGIP PETROLI	C1
135			03	MANSI	1	BANCO DI NAPOLI	[illegible]
136	88267	AGRICOLTORI PALMESI	01	SANTELLA	3	BANCO DI NAPOLI	D1

ELENCO n° 2 - ELENCO GARANZIE ESCLUSE DALL'ACCOLLO -L 237/93 art 1 bis- (in ordine di Protocollo)

Classe	PROT	COOPERATIVA	SUB	SOCIO (Cognome)	Nr.	CREDITORE	Codice Esclusione
137					4	BANCO DI NAPOLI	D1
138	88273	FRUTTARDA	02	BALDUZZI	3	CARIPLO	D1
139	88287	U.TA S - UNIONE TABACCHICULTORI SALENTINI	01	ACCOGLI	2	B.N L.	D1
140	88288	CUNEO POLLI	01	BORELLO	2	FEDERBANCA	D1
141					3	FEDERBANCA	D1
142					5	CARIPLO	D1
143					6	CARIPLO	D1
144					10	FIRS ITALIA	D1
145							
146	88297	STALLA SOC CASTELNUOVO BOCCA DADDA	01	SALAMINI	3	POP LODI	D1
147					4	POP CREMONA	D1
148					6	B.N.L.	D4
149	88300	STALLA SOC LA BARBARIGA	01	BORDIN	4	B N.L.	D1
150					5	B.N.L.	D1
151					6	B.N.L.	D1
152					7	B.N.L.	D1
153					8	B.N.L.	D1
154					17	CR VENEZIA	D1
155					18	CR VENEZIA	D1

ELENCO n° 3 - ELENCO COOPERATIVE PER LE QUALI TUTTE LE GARANZIE SONO STATE ESCLUSE DALL'ACCOLLO -L. 237/93 art. 1bis- (in ordine di Protocollo)

Classe	PROT	COOPERATIVA	CAUSALE DI ESCLUSIONE
1	88002	CANT. SOC. DELIA	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
2	88004	ZOOCASEARIA ERICINA	Mancanza Dichiarazione Creditore e/o Mancanza copia Garanzie
3	88005	CONS. TAB. RIF.FOND PUGLIA-LUCANIA-MOLISE	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
4	88007	AGR. ZOOT. CARPANETO	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
5	88022	A.P.A.	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
6	88026	CENTRO LATTIERO CASEARIO	Mancanza Dichiarazione Creditore e/o Mancanza copia Garanzie
7	88027	ASS. PROV. VITIVINICOLA DI BARI	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
8	88028	SANTA VENERE	Cooperative le cui domande sono state presentate da non Soci
9	88029	AGRICOLA CILENTANA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
10	88030	CONS.AGR.I.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
11	88031	FERTILAGRICOL	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
12	88032	AGRICOLA SERRESE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
13	88033	COAGRI	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
14	88034	AGRIN COOP	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
15	88035	LA PADANA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
16	88036	CANT. SOC. EUFEMIA	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
17	88037	FLORVITA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
18	88038	AGRIPAT	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
19	88039	AGROTABACCHICOLA UMBERTIDE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
20	88040	SANT'AMATO	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
21	88041	COPAG / LA GIOVANE COLTIVATRICE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
22	88042	COAVIN	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
23	88043	RINASCITA AGRICOLA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
24	88044	UNIONE PRODUTTORI ASSOCIATI	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
25	88045	SUD.A.P.O.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
26	88046	VALLE MAIRA	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
27	88047	TRE COLLI	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
28	88049	STALLA SOC. BOVINCARNE	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
29	88054	C.A.O.R.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
30	88055	CONS. REG. PROD. AGRICOLI - CO.RE.PA	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
31	88058	RINASCITA	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
32	88060	ORO VERDE	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
33	88061	AZIENDA AGRICOLA LA PRIMAVERA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
34	88062	LE QUATTRO STAGIONI	Cooperative i cui Debiti risultano estinti
35	88063	SAN CARLO	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento

ELENCO n° 3 - ELENCO COOPERATIVE PER LE QUALI TUTTE LE GARANZIE SONO STATE ESCLUSE DALL'ACCOLLO -L 237/93 art 1bis- (in ordine di Protocollo)

Classe	PROT	COOPERATIVA	CAUSALE DI ESCLUSIONE
36	88066	CO SAL.COOP.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
37	88068	ACQUACULTURA	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
38	88069	DI SOMMO	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
39	88071	CI.A PI ESSE.	Cooperative le cui domande sono state presentate su modulistica non conforme
40	88072	P A L.C.	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
41	88074	LAVORO E PROGRESSO	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
42	88075	LA VINICOLA DEL SALENTO	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
43	88078	AGRISUD GIOVANNI TORRESI	Mancanza Dichiarazione Creditore e/o Mancanza copia Garanzie
44	88081	CERERE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
45	88083	PROD. AGR. BITONTO	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
46	88084	CI.MA.CO.	Cooperative le cui domande sono state presentate da non Soci
47	88086	LA VITTORIA	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
48	88087	CONS. PROD. AGR. REGGIO EMILIA	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
49	88088	VITIVINICOLA CARAPELLE	Cooperative le cui domande sono state presentate fuori termini dagli Istanti
50	88090	SUPERSTAR - SOC. COOP. AGR. ZOOTECNICA	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
51	88092	LA MONTANINA	Cooperative i cui Debiti risultano estinti
52	88094	PIAN D'ARCIONE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
53	88095	NUPRAL EXPORT	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
54	88097	CONS. AGRICOLA TREVIGIANA	Cooperative le cui domande sono state presentate fuori termini dagli Istanti
55	88102	LA SALENTINA	Cooperative i cui Debiti risultano estinti
56	88107	GRANOLIVA	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
57	88109	MONTANA	Mancanza Dichiarazione Creditore e/o Mancanza copia Garanzie
58	88114	GATTOPARDO	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
59	88116	ALIBERTI	Cooperative le cui domande sono state presentate fuori termini dagli Istanti
60	88117	ALBA	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
61	88129	ORTODAUNIA	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
62	88130	COOP. AGR. SER. E APPR. RIVIERA DEL BRENTA	Cooperative le cui domande sono state presentate fuori termini dagli Istanti
63	88136	LA PRIMAVERA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
64	88139	DELIZIA	Cooperative con mancata compilazione contemporanea di A4 e A5
65	88145	DEL CAPO DI LEUCA	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
66	88146	COO P.A.T.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
67	88147	CON C.A.PA.	Cooperative con Subfidojussioni
68	88148	CO.MA.CO.	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
69	88149	COP.A.Z. LA TORRE	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
70	88152	CONTI COPRA	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94

ELENCO n° 3 - ELENCO COOPERATIVE PER LE QUALI TUTTE LE GARANZIE SONO STATE ESCLUSE DALL'ACCOLLO -L 237/93 art 1bis- (in ordine di Protocollo)

Classe	PROT	COOPERATIVA	CAUSALE DI ESCLUSIONE
71	88153	AGRICOLA SAN NICOLA	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
72	88156	LA RINASCITA IN CASALBORDINO	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
73	88159	FONTE TARI' - LAMA DEI PELIGNI	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
74	88160	LA FIORENTE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
75	88161	CONS. NAZ. ALLEVATORI ACGI	Cooperative le cui domande sono state presentate da non Soci
76	88162	CONS. COOP. SELE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
77	88164	ASPOR FOGGIA	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
78	88166	LUCA DA PENNE	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
79	88167	STELLA DEL SUD	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
80	88168	PAP AVICOLI PARMENSI	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
81	88169	STALLA SOC. DI LORO PICENO	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
82	88170	AGROFORESTALE S. ANTONIO	Cooperative le cui domande presentano più irregolarità formali
83	88171	COPET SPA	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
84	88172	E. SERENI	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
85	88173	A.P.A. ITALIA 2	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
86	88174	E.R O.S.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
87	88175	MADONNA DELLA LIZZA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
88	88176	ALLEVATORI MONTI ERNICI	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
89	88177	CONS. COOP. AGRO NOCERINO	Cooperative le cui domande sono state presentate da non Soci
90	88178	AGROZOOTECNICA IL COLLE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
91	88179	VAL LUCCOLA	Cooperative le cui domande presentano più irregolarità formali
92	88184	CO.PR.A.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
93	88185	CONS. CANT. RIUN. REGIONE SICILIANA	Cooperative le cui domande sono state presentate da non Soci
94	88189	LA CONSERVIERA	Cooperative le cui domande sono state presentate fuori termini dagli Istanti
95	88192	AGYLLINA	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
96	88193	CO.AL.CO.	Mancanza Dichiarazione Creditore e/o Mancanza copia Garanzie
97	88196	ORTOFLORICOLA PARTENOPEA	Mancanza Dichiarazione Creditore e/o Mancanza copia Garanzie
98	88197	PESCATORI DI VONGOLE	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
99	88199	FAVALE	*Cooperative i cui Debiti risultano estinti*
100	88200	VAL TRASIMENO	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
101	88201	C.I.B.A.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
102	88202	CO.C.I.	Cooperative le cui domande sono state presentate da non Soci
103	88204	CO.PR.O.GEL	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
104	88209	AGRI.AS.CO.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
105	88210	LA LANGAROLA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento

ELENCO n° 3 - ELENCO COOPERATIVE PER LE QUALI TUTTE LE GARANZIE SONO STATE ESCLUSE DALL'ACCOLLO -L 237/93 art 1bis- (in ordine di Protocollo)

Classe	PROT	COOPERATIVA	CAUSALE DI ESCLUSIONE
106	88212	ZAGHERA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
107	88213	ALLEVATORI IONICI	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
108	88214	SAN MARCO	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
109	88216	SANTA CROCE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
110	88217	CO.PR.AL.BO.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
111	88218	VITICOLA ITALIA	Cooperative le cui domande sono state presentate fuori termini dagli Istanti
112	88228	VENETA MAIS	Cooperative le cui domande sono state presentate da non Soci
113	88229	OMNIA	Cooperative con mancata compilazione contemporanea di A4 e A5
114	88230	CO.PR.A.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
115	88232	ACLI COPERTINESE SANTA MARIA AD NIVES	Cooperative i cui Debiti risultano estinti
116	88233	MONVISO	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
117	88235	COOP. FRA VITICULTORI DI SAN DONACI	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
118	88236	L'AGRICOLA MANDURIANA	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
119	88238	OLEIFICIO COOP. DI IORIA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
120	88239	VITICOLTORI ASS. DI CARMIANO	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
121	88240	CANT. COOP. LA VITE	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
122	88241	COLLE DEL BOVE - COL.BE.	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
123	88242	COAVIN	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
124	88243	G. DI VITTORIO	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
125	88245	VINICOLA PELIGNA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
126	88247	LATT. SOC. TURNARIA - FAEDIS	Mancanza Dichiarazione Creditore e/o Mancanza copia Garanzie
127	88249	AGRICOLA ZOOTECNICA CERVO	Cooperative le cui domande sono state presentate da non Soci
128	88250	ORTOFRUTTICOLA CONA	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
129	88254	SOC. ALTO LAZIO COOP. OLEARIA -S.A.L C.O.	Cooperative con Creditori non insinuati nello Stato del Passivo
130	88255	COOP. AGR. MARCHIGIANA - CAM	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
131	88256	ZOOTECNICA GRANCI	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
132	88257	AGR. ZOOT LE DUE TORRI	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
133	88259	AGR. ZOOT. MAIELLA M.R.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
134	88262	LATTE VERBANO	Cooperative i cui Debiti risultano estinti
135	88263	PACHINO AGRICOLA	Cooperative le cui domande sono state presentate su modulistica non conforme
136	88265	COOP. SERVIZI AGRICOLI	Cooperative i cui Debiti risultano estinti
137	88270	CIRCOLO AGRARIO DI CODROIPO	Cooperative che mancano di iscrizione al Registro Prefettizio
138	88274	PIEMONTE POLLI	Mancanza Dichiarazione Creditore e/o Mancanza copia Garanzie
139	88275	LA PRO.COMM.	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
140	88276	ALLEANZA CAVESE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento

ELENCO n° 3 - ELENCO COOPERATIVE PER LE QUALI TUTTE LE GARANZIE SONO STATE ESCLUSE DALL'ACCOLLO -L 237/93 art. 1bis- (in ordine di Protocollo)

Classe	PROT	COOPERATIVA	CAUSALE DI ESCLUSIONE
141	88277	Vedi protocollo 88089	Cooperative i cui Debiti risultano estinti
142	88278	LA RURALE	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
143	88279	AGRICOLA TREVIGIANA	Mancanza Dichiarazione Creditore e/o Mancanza copia Garanzie
144	88282	CONCOPAS	Cooperative le cui domande sono state presentate da non Soci
145	88283	CAR - COOP. AGRICOLE RIUNITE	Cooperative le cui domande sono state presentate da non Soci
146	88285	COMAL - CARNI	Cooperative le cui domande sono state presentate su modulistica non conforme
147	88286	CANT. COOP. ITALIANE	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
148	88289	APA AZZURRA	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
149	88290	APA EUROPA 2	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
150	88292	AGR. CASALENI	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
151	88293	UNIONE LATT.COOP.SOC. TURNARIA FORGARIA	Cooperative le cui domande sono state presentate dagli istanti con autentica fuori termine
152	88294	CEVA CARNE	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94
153	88295	ORTOFRUTTICOLA ARIELLI	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
154	88296	AGR. EUROPA VERDE	Mancanza Dichiarazione Creditore e/o Mancanza copia Garanzie
155	88298	SVILUPPO IRSINESE	Cooperative con domande fuori termine dal Commissario/Curatore
156	88299	AGRICOLA TORRESE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
157	88301	SAN CARLO	Cooperative che mancano di firma autenticata del Commissario/Curatore
158	88302	STALLA SOC. DELLA VAL CANALE	Cooperative che mancano dello Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento
159	88303	CONS. FRIGOCONSERVIERO LA PIANA	Cooperative con Stato di Insolvenza - LCA - Fallimento posteriore al 02.02.94

95A5866

DECRETO 3 ottobre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, *ex lege* n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° agosto 1995 dal 13 settembre 1995 nella provincia di Bari;

piogge persistenti dal 14 agosto 1995 al 18 settembre 1995 nella provincia di Brindisi;

piogge persistenti dal 10 agosto 1995 al 6 settembre 1995 nella provincia di Lecce;

piogge persistenti dal 29 luglio 1995 al 4 settembre 1995 nella provincia di Taranto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, ed alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: piogge persistenti dal 1° agosto 1995 al 13 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Adelfia, Barletta, Capurso, Casamassima, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Triggiano, Valenzano;

Brindisi: piogge persistenti dal 14 agosto 1995 al 18 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Brindisi, Mesagne, Torre Santa Susanna, Latiano, Francavilla Fontana, Oria, Villa Castelli, Erchie; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Ostuni;

Lecce: piogge persistenti dal 10 agosto 1995 al 6 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f),* nel territorio dei comuni di Alezio, Aradeo, Arnesano, Campi Salentino, Carmiano, Casarano, Collepasso, Copertino, Cutrofiano, Galatina, Guagnano, Lequile, Leverano, Matino, Melissano, Nardò, Neviano, Novoli, Parabita, Salice Salentino, Sannicola, San Pietro in Lama, Sogliano Cavour, Squinzano, Tuglie, Ugento, Veglie; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Galatina e Novoli;

Taranto: piogge persistenti dal 29 luglio 1995 al 4 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g),* nel territorio dei comuni di Avetrana, Maruggio, Manduria, Sava, Torricella, Lizzano, Fragagnano, S. Marzano, Taranto, Grottaglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5914

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazioni al decreto ministeriale del 13 ottobre 1994, concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito di 175 miliardi di yen giapponesi con scadenza nel 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 398106 del 12 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, con il quale è stata disposta un'emissione di titoli del Tesoro sul mercato internazionale per un ammontare nominale pari a circa 6.500 miliardi di lire, suddivisa in tre tranches, delle quali una pari a 175 miliardi di yen giapponesi, con scadenza nel mese di luglio del 1999, al tasso d'interesse pari al Libor a tre mesi, aumentato di uno «spread» dello 0,0625%;

Considerato che, in relazione alla citata tranche in yen giapponesi, il Tesoro ha stipulato, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale del 12 luglio 1994 e dal decreto ministeriale del 3 agosto 1994, due contratti di «cross currency swap», in data 27 luglio 1994, per effetto dei quali sono stati sostituiti, sul valore

nominale, rispettivamente, di 75 e 100 miliardi di yen giapponesi, i pagamenti trimestrali in yen giapponesi a tasso variabile con pagamenti semestrali in ECU a tasso variabile sul valore rispettivamente di 631.663.524 e 842.218.032 ECU;

Considerato che con il contratto di «interest rate swap», stipulato in data 26 luglio 1995, il Tesoro ha revocato il menzionato contratto di «cross currency swap» sul valore nominale di 100 miliardi di yen giapponesi e sullo stesso ammontare ha ulteriormente sostituito i pagamenti trimestrali in yen giapponesi a tasso variabile con pagamenti semestrali in yen giapponesi sempre a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale n. 398482 del 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1994, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario della citata tranche del prestito in parola;

Attesa l'opportunità di procedere alla sostituzione degli articoli 2 e 4 del suddetto decreto ministeriale del 13 ottobre 1994, al fine di disciplinare gli effetti conseguenti alle modificazioni intervenute a seguito del sopravvenuto contratto di «interest rate swap»;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Gli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale del 13 ottobre 1994, citato nelle premesse, vengono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Morgan Guaranty Trust Company, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel suddetto «Fiscal Agency Agreement» e con valuta stesso giorno di New York, i fondi in yen giapponesi occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in valuta che saranno messi a disposizione, sotto le stesse «date di pagamento», dalla Swiss Bank Corporation sulla base del contratto di «cross currency swap» per nominali 75 miliardi di yen giapponesi stipulato con il Tesoro il 27 luglio 1994 e dalla Paribas Capital Markets sulla base del contratto di «interest rate swap» per nominali 100 miliardi di yen giapponesi stipulato con il Tesoro il 26 luglio 1995, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale del 12 luglio 1994 e dal decreto ministeriale del 3 agosto 1994, ed i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 5.

Art. 4. — In relazione al citato accordo di «interest rate swap» sul valore nominale di ammontare pari a 100 miliardi di yen giapponesi, la Banca d'Italia provvederà a rimettere alla Paribas Capital Markets, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulta fissata secondo quanto previsto in detto contratto e con le modalità indicate al successivo art. 5 semestralmente, a partire dal 26 gennaio 1996 e fino alla data di scadenza del prestito compresa (26 luglio 1999), un importo in yen giapponesi determinato applicando il Libor a sei mesi — rilevato due giorni lavorativi antecedenti la «data di pagamento» — diminuito di uno «spread» pari allo 0,52%, sull'ammontare di 100 miliardi di yen giapponesi.

La Paribas Capital Markets rimetterà a sua volta alla Banca d'Italia trimestralmente a partire dal 26 ottobre 1995 e fino alla fine del prestito un importo di yen giapponesi determinato applicando il tasso Libor a tre mesi — rilevato due giorni lavorativi antecedenti la «data di godimento» di ciascun trimestre — aumentato di uno «spread» pari allo 0,0625%, sull'ammontare di 100 miliardi di yen giapponesi.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme nei confronti della citata controparte, i pagamenti da scambiarsi ai sensi del menzionato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto in lire risultante dalle negoziazioni degli importi in valuta.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5950

DECRETO 2 ottobre 1995.

Regolamento dei rapporti finanziari tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine al prestito «Sindacato» della Repubblica italiana di complessivi 5.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 593489 del 10 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1995, con il quale il Tesoro è stato autorizzato a contrarre, con un consorzio di banche nazionali ed estere, un prestito internazionale dell'importo complessivo di 5.000 milioni di ECU, da erogarsi in più tranches, al tasso di interesse pari al Libor a sei mesi, aumentato di uno «spread» dello 0,08%, con scadenza nel mese di aprile del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 594310 dell'8 settembre 1995, sottoposto al competente organo di controllo, con il quale sono stati accertati il numero e le caratteristiche delle tranches del suddetto prestito;

Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra indicato decreto ministeriale del 10 aprile 1995, con il quale è stata, tra l'altro, affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso del capitale, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

È affidato alla Banca d'Italia — relativamente alle singole tranches del prestito «Sindacato» contratto dal Tesoro per un ammontare complessivo di 5.000 milioni di ECU — il trasferimento alla J.P. Morgan Securities Limited, Londra, banca coordinatrice di un consorzio di banche nazionali ed estere, dei fondi occorrenti per il pagamento degli interessi, in rate semestrali, e per la restituzione del capitale in unica soluzione alla scadenza del prestito.

L'ultima rata degli interessi, da corrispondere l'11 aprile 2000, farà riferimento ad un periodo differente per ogni singola tranche, che sarà composto da un numero di giorni inferiore a centottanta.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla suddetta banca estera nel giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno, i fondi di cui all'art. 1, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia stessa gli importi provvisori in lire almeno dieci giorni prima delle singole «date di pagamento» previste nel «credit agreement» dell'11 aprile 1995, stipulato ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del 10 aprile 1995, e con le modalità indicate nel successivo art. 3.

Detti importi verranno determinati dalla Banca d'Italia, in via previsionale, sulla base dei rispettivi tassi di interesse semestrale Libor e del rapporto di cambio disponibile al momento della definizione. L'ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

Art. 3.

Gli importi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate negli appositi conti provvisori infruttiferi aperti presso l'Amministrazionecentrale della Banca, riferiti ad ogni singola tranche distinta da apposito codice, e cioè:

a) cod. 09130 - Prestito ECU 1.000 mln. TV% 10 aprile 1995-11 aprile 2000;

b) cod. 09131 - Prestito ECU 1.000 mln. TV% 26 aprile 1995-11 aprile 2000;

c) cod. 09132 - Prestito ECU 1.000 mln. TV% 4 maggio 1995-11 aprile 2000;

d) cod. 09133 - Prestito ECU 1.000 mln. TV% 12 maggio 1995-11 aprile 2000;

e) cod. 09134 - Prestito ECU 1.000 mln. TV% 19 maggio 1995-11 aprile 2000.

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando i suddetti conti provvisori, l'ammontare necessario in ECU da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento». L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 4.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi per il pagamento — da effettuare il 19 aprile di ogni anno — in favore della J.P. Morgan, della commissione di agenzia riconosciuta, pari a 750 ECU per il numero delle banche consorziate fino ad un massimo di 30.000 ECU, come disposto dall'art. 8, secondo comma, del citato decreto ministeriale del 10 aprile 1995. L'ultimo pagamento avverrà il 19 aprile 1999.

Con le medesime modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi per altri pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dal «credit agreement» dell'11 aprile 1995.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo posticipato di L. 4.000.000 per ciascuna tranche del prestito, da corrispondere in uno con i fondi relativi alle rispettive «date di pagamento» di ogni anno di vita delle tranches emesse.

L'ultimo rimborso spese dovrà essere effettuato l'11 aprile 2000 per tutte le cinque tranches.

La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento di scadenza 19 ottobre 1995.

Art. 5.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1996, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario di tutte le tranches devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese previste al precedente art. 4 faranno carico al capitolo 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio di ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A5951

DECRETO 9 ottobre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 settembre 1995 è pari a 91.139 miliardi;

Decreta:

Per il 16 ottobre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 gennaio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

A partire dall'asta disposta con il presente decreto le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 ottobre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6048

DECRETO 9 ottobre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 settembre 1995 è pari a 91.139 miliardi;

Decreta:

Per il 16 ottobre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 aprile 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

A partire dall'asta disposta con il presente decreto le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 ottobre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6049

DECRETO 9 ottobre 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399, di assestamento al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 settembre 1995 è pari a 91.139 miliardi;

Decreta:

Per il 16 ottobre 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 ottobre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

A partire dall'asta disposta con il presente decreto le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 ottobre 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6050

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 settembre 1995.

Differimento della data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte di appello di Trento in Bolzano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1995 con il quale l'entrata in funzione della sezione distaccata della corte di appello di Trento con sede in Bolzano è stata fissata per il 2 ottobre 1995;

Vista la nota 18 settembre 1995, n. 1296/95, con la quale il presidente della corte di appello di Trento segnala l'impossibilità di rispettare la data designata, sia perché i locali destinati ad accogliere gli uffici necessitano di ulteriori adattamenti, sia per la difficoltà di concludere le procedure per la nomina dei magistrati designati a ricoprire gli organici della sezione distaccata di corte di appello di Bolzano;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di differire la data di inizio del funzionamento della predetta sezione distaccata di corte di appello;

Decreta:

La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte di appello di Trento con sede in Bolzano e della relativa procura generale, del tribunale di sorveglianza di Bolzano, del tribunale per i minorenni di Bolzano e della relativa procura della Repubblica, già fissata con decreto ministeriale 2 giugno 1995 per il 2 ottobre 1995, è differita al 1° febbraio 1996.

Roma, 28 settembre 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A5924

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 luglio 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 297.500.000.000 a favore delle regioni interessate per l'esercizio 1995 ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 e della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 — recante interventi correttivi di finanza pubblica — il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, *ex lege* 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'*ex lege* n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visti i propri decreti del 6 giugno 1994, n. 13, del 29 novembre 1994, n. 47, e del 13 dicembre 1994, n. 52, con i quali si è provveduto ad impegnare lo stanziamento di competenza 1994 dell'importo di L. 297.500.000.000 e ad autorizzare il versamento complessivamente ammontante a L. 185.085.295.000 pari alle somme ammesse a contributo e indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso le delibere regionali di approvazione dei programmi del Veneto, del Molise e della Liguria in base alle quali si deve procedere al trasferimento di ulteriori quote ammissibili a contributo in aggiunta a quelle di cui alle soprarichiamate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi;

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento 1995 ed autorizzare il versamento, a favore delle regioni e province autonome interessate, del contributo previsto dai sopracitati articoli 3 e 6 della legge n. 122/1989;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 297.500.000.000, relativa allo stanziamento 1995, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art. 3 (in lire)	Spettanze art. 6 (in lire)	Totale (in lire)
Abruzzo	5.440.000.000	—	5.440.000.000
Basilicata	5.865.000.000	—	5.865.000.000
Calabria	5.723.305.000	3.910.000.000	9.633.305.000
Campania	10.460.610.000	22.227.500.000	32.688.110.000
Emilia-Romagna	10.585.305.000	6.630.000.000	17.215.305.000
Lazio	4.340.610.000	28.730.000.000	33.070.610.000
Liguria	2.929.610.000	8.287.500.000	11.217.110.000
Lombardia	16.954.610.000	27.922.500.000	44.877.110.000
Marche	4.975.305.000	—	4.975.305.000
Molise	1.405.305.000	—	1.405.305.000
Piemonte	7.140.000.000	15.640.000.000	22.780.000.000
Puglia	9.225.305.000	9.860.000.000	19.085.305.000
Toscana	8.409.305.000	8.415.000.000	16.824.305.000
Umbria	2.935.305.000	—	2.935.305.000
Veneto	11.854.610.000	5.142.500.000	16.997.110.000
Valle d'Aosta	804.610.000	—	804.610.000
Provincia autonoma di Trento	1.490.900.000	—	1.490.900.000
Friuli-Venezia Giulia	3.184.610.000	2.975.000.000	6.159.610.000
Sicilia	8.545.305.000	24.480.000.000	33.025.305.000
Sardegna	3.570.000.000	5.780.000.000	9.350.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.660.390.000	—	1.660.390.000
Totale . . .	127.500.000.000	170.000.000.000	297.500.000.000

Art. 2.

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art. 3 (in lire)	Spettanze art. 6 (in lire)	Totale (in lire)
Abruzzo	3.440.200.000	—	3.440.200.000
Basilicata	3.630.700.000	—	3.630.700.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.314.000.000	—	1.314.000.000
Calabria	5.520.300.000	2.740.000.000	8.260.300.000
Campania	10.460.610.000	14.299.000.000	24.759.610.000
Emilia-Romagna	10.585.305.000	5.678.500.000	16.263.805.000
Friuli-Venezia Giulia	3.184 610.000	2.100.000.000	5.284.610.000
Lazio	2.439.500.000	28.730.000.000	31.169.500.000
Liguria	2.929.610.000	6.491.877.000	9.421.487.000
Lombardia	9.726.540.000	13.800.500.000	23.527.040.000
Marche	4.975.305.000	—	4.975.305.000
Molise	1.405.305.000	—	1.405.305.000
Piemonte	7.140.000.000	5.662.600.000	12.802.600.000
Puglia	9.225.305.000	3.897.900.000	13.123.205.000
Sardegna	2.129.200.000	2.733.900.000	4.863.100.000
Sicilia	4.622 400.000	19.647.200.000	24.269.600.000
Toscana	8.409.305.000	7.925.600.000	16.334.905.000
Provincia autonoma di Trento	1.490.900.000	—	1.490.900.000
Umbria	2.935.305.000	—	2.935.305.000
Valle d'Aosta	804.610.000	—	804.610.000
Veneto	11.854.610.000	5.111.000.000	16.965.610.000
Totale . . .	108.223.620.000	118.818.077.000	227.041.697.000

Art. 3.

L'onere, relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni di versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1995.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1995

Il direttore generale: BITETTI

9A5920

DECRETO 27 luglio 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 315.000.000.000 a favore delle regioni interessate per gli interventi di propria competenza, finalizzati nell'ambito del primo e secondo piano annuale, per le azioni organiche 6.3 e per i piani regionali di sviluppo per l'esercizio 1995 ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1994, n. 726;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 con la quale viene assegnata la somma di lire 238 miliardi per gli interventi di competenza delle regioni a valere sulle risorse *ex lege* n. 64/1986;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 223385 del 31 dicembre 1994 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, per l'anno 1994, dell'importo di L. 238.000.000.000 sul capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto n. 27 dell'11 luglio 1994, con il quale veniva impegnata la somma complessiva di lire 323 miliardi, a valere sullo stanziamento 1994 di lire 400 miliardi, con un residuo importo di lire 77 miliardi da utilizzare dopo approfondite verifiche da parte del Servizio centrale per le politiche di coesione sullo stato di attuazione dei P.R.S., azione organica 6.3 e sottosoglia da parte delle regioni;

Vista la nota n. 5/2860 del 1° dicembre 1994, del Servizio centrale delle politiche di coesione, con la quale viene richiesto il trasferimento delle risorse 1994 dell'importo di lire 315 miliardi, pari alla sommatoria delle sopracitate disponibilità, a favore delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, per gli interventi di propria competenza finalizzati nell'ambito del primo e secondo piano annuale, per le azioni organiche 6.3 e per i piani regionali di sviluppo;

Vista la nota n. 817 del 19 luglio 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa per l'intero importo stanziato, sia in termini di competenza che in conto residui, a carico del capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 315 miliardi, in conto residui 1994, secondo le quote indicate nella sopracitata nota n. 5/2860 del Servizio centrale delle politiche di coesione;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 315.000.000.000, in conto residui 1994, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

Regioni	Destinazione dei finanziamenti	Impegni (in milioni)
Abruzzo	P.R.S.	30.000
	6.3	10.000
Calabria	P.R.S.	48.000
Campania	P.R.S.	15.000
Puglia	P.R.S.	42.255
Sardegna	P.R.S.	75.000
	6.3	60.000
Sicilia	P.R.S.	15.000
	6.3	15.000
Toscana	6.3	4.745
Totale . . .		315.000

Art. 2.

L'onere relativo di lire 315 miliardi graverà sul cap. 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A5921

DECRETO 27 luglio 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 694.604.000.000 a favore delle regioni interessate per gli interventi di propria competenza, finalizzati nell'ambito del primo e secondo piano annuale, per le azioni organiche 6.3 e per i piani regionali di sviluppo per l'esercizio 1995 ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1994, n. 726;

Vista la delibera CIPE del 24 giugno 1994 con la quale viene assegnata la somma di lire 700 miliardi per gli interventi di competenza delle regioni a valere sulle risorse *ex lege* n. 64/1986;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 101260 del 9 gennaio 1995 con il quale, tra l'altro, viene istituito il capitolo di spesa 7095, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con una dotazione di lire 700 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per il finanziamento degli interventi di competenza delle regioni nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la nota n. 5/4059 del 19 gennaio 1995, del Servizio centrale delle politiche di coesione, con la quale viene richiesto il trasferimento delle risorse disponibili, a favore delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, per gli interventi di propria competenza finalizzati, nell'ambito del primo e secondo piano annuale, per le azioni organiche 6.3 e per i piani regionali di sviluppo;

Vista la nota n. 817 del 19 luglio 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa per l'intero importo stanziato, sia in termini di competenza che in conto residui, a carico del capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 694.604.000.000, a valere sulle sopracitate disponibilità di L. 700.000.000.000, secondo le quote indicate nella sopracitata nota n. 5/4059 del 19 gennaio 1995, del Servizio centrale delle politiche di coesione;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 694.604.000.000, per l'esercizio 1995, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

Regioni	Destinazione dei finanziamenti	Quote attribuite (in milioni)	Impegni (in milioni)
Abruzzo	1ª 2ª P.A.A. PRS	10.227	36.397
	2ª P.A.A. 6.3	26.170	
Calabria	1ª 2ª P.A.A. PRS	231.208	231.208
Campania	1ª 2ª P.A.A. PRS	39 958	39.958
Lazio	1ª 2ª P A.A PRS	42.525	42.525
Marche	1ª 2ª P.A.A. PRS	149	149
Puglia	1ª 2ª P.A.A. PRS	113.655	113.655
Sardegna	1ª 2ª P.A.A. PRS	152.221	209.379
	2ª P.A.A. 6.3	57.158	
Sicilia	1ª 2ª P.A.A. PRS	14.039	19.568
	2ª P.A.A. 6.3	5.529	
Toscana	2ª P.A.A. 6.3	1.765	1.765
Totale		694.604	694.604

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 694.604.000.000 a favore delle regioni interessate secondo le quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo di lire 694.604 milioni graverà sul cap. 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A5922

DECRETO 7 agosto 1995.

Impegno della somma di L. 20.354.540.877 a favore dei progetti di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988 per l'esercizio 1995 ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, il quale, tra l'altro, stabilisce che i progetti di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge n. 64/1986 e procedure «FIO» previste dall'art. 21 della legge n. 130/1983;

Visti i propri decreti del 5 luglio 1994, n. 24 e del 10 agosto 1994, n. 34, con i quali veniva impegnata la somma complessiva di L. 49.645.459.123 a valere sullo stanziamento 1994 di lire 50 miliardi con un residuo di L. 354.540.877;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma di lire 20 miliardi da erogare per il completamento dei progetti FIO 1986 approvati con la soprarichiamata delibera CIPE del 12 maggio 1988 e finanziati con le risorse della predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 223385 del 31 dicembre 1994 con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento, per l'anno 1994, dell'importo di lire 20 miliardi sul capitolo di spesa 7092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la nota n. 817 del 19 luglio 1995 con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa per l'importo complessivo di L. 20.354.540.877, a carico del cap. 7092 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1995, in conto residui 1994;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 20.354.540.877, in conto residui 1994, a valere sulla sopracitata disponibilità, da erogare sulla base dello stato di avanzamento dei lavori dei singoli progetti;

Considerato che la limitata autorizzazione di cassa di lire 56 miliardi per l'anno 1995, non consente erogazioni pari agli importi impegnati a carico del capitolo 7092 in conto residui 1994 e in conto competenza 1995 complessivamente pari a L. 66.574.033.836;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 20.354.540.877 è impegnata, per l'esercizio 1995, in conto residui 1994, per il finanziamento dei progetti di cui alla delibera CIPE del 12 maggio 1988, richiamata in premessa, a favore dei soggetti e secondo gli importi di seguito indicati, tenuto conto dei trasferimenti già effettuati:

N. prog.	Soggetti destinatari	Trasferimenti già effettuati (in lire)	Impegni assunti col presente decreto (in lire)
291	Regione Sicilia	43.761.723.625	14.263.214.644
289	Regione Sicilia	75.391.946.839	6.091.326.233

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle somme di seguito indicate, secondo quote proporzionali agli impegni assunti con il precedente art. 1 del presente decreto:

N. prog.	Soggetti destinatari	Importi da erogare (in lire)
291	Regione Sicilia	11.997.771.115
289	Regione Sicilia	5.123.833.565

Art. 3.

L'onere relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A5923

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 30 giugno 1995.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della scoperta dei raggi X, nel valore di L. 750.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato integrato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della scoperta dei raggi X;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo celebrativo della scoperta dei raggi X, nel valore di L. 750.

Il francobollo e stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la ricostruzione della esecuzione della prima radiografia di una mano, tratta da una incisione di H. Oberlin. Completano il francobollo, la leggenda: «CENTENARIO DELLA SCOPERTA DEI RAGGI X», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

Il consigliere delegato delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

95A5964

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 ottobre 1995.

Approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari. (Deliberazione n. 9483).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto, in particolare, l'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995 con la quale sono state autorizzate le negoziazioni e definite le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994, e le successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il suddetto regolamento al fine di prevedere modalità apposite di negoziazione telematica per il contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30;

Vista la comunicazione n. 9191 del 12 settembre 1995 con la quale il Consiglio di borsa ha sottoposto all'approvazione della Commissione le specifiche funzionali del sistema di negoziazione telematico per le negoziazioni dei contratti uniformi a termine di opzione collegati all'indice di borsa MIB30;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari. Il regolamento è costituito di trentasei articoli ed entrerà in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono approvate le specifiche funzionali per il funzionamento del sistema di negoziazione del sistema telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di opzione collegati all'indice di borsa MIB30.

Con successivo provvedimento la Consob stabilirà la data di avvio delle negoziazioni del contratto uniforme a termine di opzione indicato in premessa.

Il regolamento sarà inviato al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 2 ottobre 1995

p. *Il presidente:* ZURZOLO

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO DELLE BORSE VALORI ITALIANE PER LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE SU STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI A VALORI MOBILIARI O AD INDICI SU TALI VALORI MOBILIARI.

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. Il presente regolamento stabilisce:

a) le caratteristiche e le modalità di funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari e ad indici su tali valori mobiliari;

b) le modalità di rilevazione e di distribuzione, per il tramite del sistema di cui alla lettera *a)*, delle informazioni relative alle negoziazioni su contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari e ad indici su tali valori mobiliari;

c) le modalità di archiviazione accentrata dei dati relativi alle negoziazioni.

Art. 2.
Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «legge n. 1/1991» indica la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) «Consiglio di borsa» o «Consiglio» indica il Consiglio di borsa di cui all'art. 24 della legge n. 1/1991;

c) «Consob» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «Cassa» indica la Cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della legge n. 1/1991;

e) «organo di controllo» indica i competenti uffici della Consob che svolgono funzioni di diretta sorveglianza sul sistema di negoziazione;

f) «operatori autorizzati» o «operatori» indica gli agenti di cambio, le società d'intermediazione mobiliare autorizzate all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1/1991, ad eccezione di quelle non autorizzate alla negoziazione di valori mobiliari, diversi dai titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, e le banche autorizzate ai sensi della citata legge n. 1/1991, aderenti, direttamente o indirettamente, alla Cassa;

g) «sistema telematico per la negoziazione dei future e delle option» o «sistema telematico» indica il sistema di negoziazione, avente ad oggetto contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari e ad indici su tali valori mobiliari;

h) «specifiche funzionali» indica, per ciascun contratto uniforme a termine negoziato sul sistema telematico, il documento che descrive le funzionalità specifiche del sistema telematico medesimo;

i) «contratto future» o «future» indica un contratto uniforme a termine su strumenti finanziari di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 1/1991, con il quale le parti si impegnano, alla scadenza, a scambiarsi un certo quantitativo di valori mobiliari ad un prezzo stabilito ovvero, nel caso di future su indici, a liquidarsi una somma determinata come prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell'indice e la differenza tra il valore dell'indice stabilito alla stipula del contratto ed il valore assunto dall'indice il giorno di scadenza;

j) «contratto option» o «option» indica un contratto uniforme a termine su strumenti finanziari di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 1/1991, con il quale una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo (premio), acquista la facoltà di ritirare (call option) o di consegnare (put option), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di valori mobiliari ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio), ovvero, nel caso di option su indici, di incassare una somma determinata come prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell'indice e la differenza tra il valore dell'indice stabilito alla stipula del contratto (prezzo di esercizio) ed il valore assunto dall'indice il giorno in cui la facoltà è esercitata o alla scadenza;

k) «serie di future» indica i contratti future aventi per oggetto il medesimo valore mobiliare o indice su valori mobiliari e la medesima scadenza;

l) «serie di option» indica i contratti option aventi per oggetto il medesimo valore mobiliare o indice su valori mobiliari che attribuiscono la medesima facoltà e che hanno il medesimo prezzo di esercizio e la medesima scadenza;

m) «FIB30» indica il contratto future su indice di borsa MIB30, definito nella delibera 8509 dell'11 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

n) «MIBO30» indica il contratto option su indice di borsa MIB30, definito nella delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995;

o) «book di negoziazione» o «book» indica il prospetto video sul quale sono esposte, in forma anonima, le proposte in acquisto e in vendita di contratti future e option con l'indicazione dei relativi prezzi e quantità;

p) «operatori market maker» o «market maker» indica gli operatori autorizzati iscritti negli elenchi di cui agli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1;

q) «modello di valutazione di Black & Scholes» indica il modello con il quale il sistema di negoziazione determina il prezzo di un contratto MIBO30, call e put, sulla base del valore della volatilità implicita imputato dagli operatori market maker, e la cui formalizzazione è definita nelle specifiche funzionali del sistema telematico per la negoziazione del contratto MIBO30;

r) «coefficiente delta» indica il coefficiente, calcolato con il modello di Black & Scholes di cui al precedente punto *q)*, che esprime la variazione del prezzo di una serie del contratto MIBO30 a fronte di variazioni del valore dell'indice MIB30;

s) «situazione delta neutrale» indica la situazione nella quale la posizione di un operatore market maker, a seguito dell'applicazione delle proprie quotazioni sul contratto MIBO30 e del successivo acquisto o vendita di contratti FIB30, risulta complessivamente neutrale alle variazioni del valore dell'indice MIB30;

t) «modello di valutazione bisezionale» indica il modello utilizzato dall'organo di controllo per il calcolo della volatilità implicita dell'ultimo prezzo di ciascuna giornata delle serie di opzioni sulle quali i market maker sono tenuti ad effettuare le relative quotazioni, e la cui formalizzazione è definita nelle specifiche funzionali del contratto MIBO30;

u) «give-up» indica la procedura del sistema di negoziazione che consente che la compensazione e garanzia dei contratti stipulati da un aderente per conto di un proprio committente siano effettuate da un diverso aderente designato dal committente stesso;

v) «aderente compensatore designato» o «compensatore designato» indica l'aderente alla Cassa designato dal committente, nell'ambito della procedura di give-up di cui alla lettera *u)*, alla compensazione e garanzia dei contratti di cui al presente regolamento;

w) «codice di give-up» indica il codice che abbina, sulla base di apposito accordo, un committente, un operatore autorizzato ed un compensatore designato;

x) «aderenti generali», «aderenti individuali» e «aderenti indiretti» indica i soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, delle «disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia» emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia;

y) «esercizio automatico» indica la procedura in base alla quale la Cassa procede automaticamente, nell'interesse del compratore e secondo le modalità previste dal regolamento della Cassa stessa, ad esercitare, uno o più contratti MIBO30;

z) «esercizio per eccezione» indica la procedura in base alla quale il compratore di un contratto MIBO30, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle specifiche funzionali e nel regolamento, comunica alla Cassa medesima, tramite il sistema di negoziazione, la propria volontà di esercitare, ovvero di abbandonare, i contratti MIBO30 per i quali la Cassa, nell'ambito della procedura di cui alla lettera *y)*, abbia rispettivamente proposto al compratore di abbandonare, ovvero di esercitare, i contratti medesimi;

aa) «prezzo di esercizio at-the-money», indica, per ciascun contratto MIBO30, il prezzo di esercizio centrale rispetto a quelli giornalmente quotati secondo le modalità di cui alla delibera n. 9483 del 2 ottobre 1995;

Capo II
DESCRIZIONE E FUNZIONI DEL SISTEMA

Art. 3.
Descrizione del sistema telematico per la negoziazione dei contratti future e option

1. Il sistema telematico è costituito da una rete di elaboratori e terminali installati presso gli operatori autorizzati e garantisce eguale capacità di accesso e di utilizzo per tutti gli operatori, salvo quanto previsto per il contratto MIBO30 all'art. 16, e la immediata acquisizione e diffusione delle informazioni necessarie alla operatività del mercato.

2. Il sistema telematico è predisposto a cura del Consiglio di borsa, secondo i requisiti generali e i criteri di funzionamento del sistema stesso stabiliti dalla Consob.

3. Il Consiglio può affidare a terzi, mediante atti di concessione approvati dalla Consob e sotto il proprio controllo, la realizzazione tecnica e la gestione del sistema telematico.

4. Il Consiglio fornisce alla Consob, su richiesta di quest'ultima, una relazione sugli sviluppi della realizzazione del sistema e sull andamento della gestione del sistema.

Art. 4.
Funzioni del sistema telematico

1. Il sistema telematico, in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle prescrizioni tecniche contenute nelle specifiche funzionali, consente lo svolgimento delle funzioni pubbliche occorrenti per la negoziazione di contratti future e option e, tra queste, in particolare:

a) diffusione, in forma anonima, tra gli operatori di proposte negoziali, conclusione automatica dei contratti e informazione sui contratti conclusi;

b) diffusione al pubblico, anche attraverso collegamenti con reti informative private, di informazioni sull'andamento delle negoziazioni e di altre informazioni ad esso relative;

c) informazione alla Consob, al Consiglio ed alla Cassa sulle proposte immesse nel sistema dagli operatori e sui contratti conclusi;

d) rilevazione dei dati per la redazione e la pubblicazione dei listini ufficiali;

e) inoltro, in via automatica, alla Cassa dei dati relativi ai contratti conclusi;

f) inoltro, in via automatica, agli aderenti generali ed agli aderenti individuali dei tabulati elaborati dalla Cassa contenenti le informazioni previste dal regolamento della Cassa stessa;

g) gestione, da parte dell'organo di controllo, delle funzionalità di supervisione delle negoziazioni;

h) gestione della procedura di give-up;

i) gestione della procedura di esercizio del diritto di opzione dei contratti MIBO30

Art. 5.
Accesso al sistema telematico

1. Il Consiglio, in conformità alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni particolari emanate dalla Consob, autorizza l'istallazione dei terminali del sistema telematico presso gli uffici degli operatori autorizzati.

2. Il Consiglio provvede altresì alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei manuali d'uso, dandone comunicazione alla Consob, nonché all'addestramento dei soggetti di cui all'art. 9.

3. Nel caso di realizzazione e gestione del sistema mediante atti di concessione, le funzioni di cui al comma 2 sono svolte dall'ente concessionario.

Art. 6.
Controlli della Consob

1. La Consob può disporre in ogni momento controlli in ordine alla realizzazione ed al funzionamento del sistema telematico presso gli enti incaricati della realizzazione e della gestione del sistema stesso.

Art. 7.
Ammissione dei contratti

1. La Consob con propri provvedimenti determina i tipi di contratti future e option ammessi alle negoziazioni fissandone le caratteristiche contrattuali e la data di inizio delle contrattazioni.

Capo III
OPERATORI AUTORIZZATI E SOGGETTI ABILITATI A NEGOZIARE

Art. 8.
Operatori autorizzati

1. Possono partecipare alle negoziazioni su contratti future e option:

a) gli agenti di cambio in carica;

b) le società d'intermediazione mobiliare autorizzate all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1/1991 ad eccezione di quelle non autorizzate all'attività di negoziazione di valori mobiliari, diversi dai titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto;

c) le banche autorizzate ai sensi della citata legge n. 1/1991.

2. Con successivi provvedimenti la Consob stabilisce, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 1/1991, le modalità e i limiti di partecipazione dei fondi comuni d'investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 9.
Soggetti abilitati alla negoziazione tramite il sistema telematico

1. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione operano mediante il sistema telematico:

a) gli agenti di cambio in carica;

b) i rappresentanti alle grida degli agenti di cambio;

c) i soggetti abilitati, anche a seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991, a svolgere l'attività di negoziazione nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare;

d) i soggetti preposti dalle banche all'attività di negoziazione sul sistema.

TITOLO II

FUTURE SULL'INDICE DI BORSA MIB30 (FIB30)

Art. 10.

Tipologie di proposte di negoziazione

1. Possono essere immesse nel sistema le seguenti tipologie di proposte di negoziazione:

a) «proposta singola», riflettente un ordine, in acquisto o in vendita, relativo ad una singola serie del contratto FIB30;

b) «proposta combinata standard» (time spread), riflettente una combinazione di due ordini di segno opposto, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, uno relativo alla serie del contratto con la scadenza più vicina ed uno relativo alla scadenza immediatamente successiva, ovvero relativo alla serie del contratto con la scadenza immediatamente successiva ed uno relativo alla scadenza più lontana;

c) «proposta combinata non standard», riflettente una combinazione di due o più ordini, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi a serie differenti del contratto;

d) «quotazioni», riflettenti offerte di acquisto e vendita degli operatori market maker in adempimento degli obblighi di cui all'art. 12.

2. Le proposte di negoziazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente possono essere immesse alle seguenti condizioni di prezzo:

a) «con limite di prezzo»: per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione della proposta:

1) «esegui e cancella»: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

2) «esegui tutto o cancella»: la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata automaticamente;

3) «valido sino a cancellazione»: la proposta resta visualizzata fino alla successiva cancellazione;

4) per le sole proposte di cui alla lettera *a)* del comma precedente, «valido sino a data»: la proposta resta visualizzata nel sistema fino alla data specificata;

5) per le sole proposte di cui alla lettera *a)* del comma precedente, «valido per la seduta»: la proposta resta visualizzata sino al termine della seduta.

Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2), la quantità non soddisfatta di una proposta «con limite di prezzo» rimane visualizzata nel book sino alla scadenza stabilita;

b) «a prezzo di mercato», per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione della proposta. È consentito specificare le modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1) e 2) della lettera precedente.

3. Le proposte di negoziazione di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere immesse alle condizioni di prezzo di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*; in ogni caso deve essere specificata la modalità di esecuzione «esegui tutto o cancella».

4. Gli operatori market maker possono immettere le quotazioni esclusivamente con limite di prezzo e senza che siano specificate modalità di esecuzione.

5. Il sistema consente agli operatori autorizzati diversi dai market maker di inviare a questi ultimi, tramite un'apposita funzione, una richiesta, non vincolante per i market maker, di migliorare le condizioni di prezzo delle quotazioni esposte.

Art. 11.

Operatori market maker

1. È tenuto presso la Consob un «Elenco degli operatori market maker sul contratto FIB30», nel quale la Consob stessa iscrive gli operatori di cui all' art. 8, comma 1, lettera *b)*, con esclusione di quelli autorizzati all'attività di negoziazione esclusivamente per conto terzi, dotati di un patrimonio netto di almeno 10 miliardi, e lettera *c)*, autorizzati all'attività di negoziazione in proprio ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991, dotati di un patrimonio netto di almeno 20 miliardi, che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare la piena funzionalità del mercato.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli operatori autorizzati presentano domanda alla Consob e, per conoscenza, al Consiglio di borsa. La Consob procede all'iscrizione dei market maker che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. Ai fini dell'istruttoria dell'istanza. si applica il disposto dell'art. 9, comma 11, della citata legge n. 1/1991.

3. La permanenza nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata:

a) al mantenimento dei requisiti di cui al medesimo comma 1;

b) al rispetto degli obblighi di cui all'art. 12.

4. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nell'elenco di cui al comma 1, la Consob fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente il termine la Consob dispone la cancellazione dell'operatore market maker dall'elenco.

5. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 12, la Consob, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 13 della legge n. 1/1991, può disporre la sospensione per un periodo da quindici giorni ad un anno dell'operatore market maker dall'elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo elenco.

6. Nel caso di cui al comma 5, nonché nel caso in cui l'operatore autorizzato abbia richiesto la cancellazione dall'elenco, non può essere richiesta la nuova iscrizione nell'elenco medesimo se non decorsi diciotto mesi dalla data di cancellazione.

Art. 12.

Obblighi di quotazione degli operatori market maker

1. Gli operatori market maker si impegnano a esporre continuativamente, durante l'orario delle negoziazioni, proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno dieci contratti FIB30 e almeno sulla serie con scadenza più vicina e su quella con scadenza immediatamente successiva, nonché a mantenere condizioni competitive di prezzo, con particolare riferimento all'ampiezza degli spread denaro lettera, ed a svolgere scambi significativi.

TITOLO III

OPZIONE SULL'INDICE DI BORSA MIB30 (MIBO30)

Art. 13.

Tipologie di proposte di negoziazione

1. Possono essere immesse nel sistema le seguenti tipologie di proposte di negoziazione:

a) «proposta singola», riflettente un ordine, in acquisto o in vendita, relativo ad una singola serie del contratto;

b) «proposta combinata standard», riflettente le combinazioni di:

1) due ordini di segno opposto aventi ad oggetto un'opzione call, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi alla medesima scadenza ma con prezzi di esercizio differenti e consecutivi (price spread); possono essere negoziate combinazioni di ordini l'uno con prezzo di esercizio at-the-money e l'altro con prezzo di esercizio immediatamente superiore, ovvero l'uno con prezzo di esercizio at-the-money e l'altro con prezzo di esercizio immediatamente inferiore;

2) due ordini di segno opposto aventi ad oggetto un'opzione call, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, al prezzo di esercizio at-the-money ma con scadenze differenti e consecutive (time spread); possono essere negoziate combinazioni di ordini relativi l'uno alla scadenza corrente e l'altro alla scadenza successiva, ovvero l'uno alla scadenza corrente e l'altro alla seconda scadenza successiva;

3) due ordini di acquisto, ovvero di vendita, di una opzione call e di una opzione put, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, al prezzo di esercizio immediatamente superiore a quello at-the-money, relativi alla medesima scadenza (straddle); possono essere negoziate combinazioni relative alle prime due scadenze del ciclo mensile e alla prima scadenza del ciclo trimestrale;

c) «proposta combinata non standard», riflettente una combinazione di due o più ordini, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi a serie differenti del contratto;

d) «quotazioni», riflettenti offerte di acquisto e vendita degli operatori market maker in adempimento degli obblighi di cui all'art. 15.

2. Le proposte di cui alla lettera *a)* del comma precedente, possono essere immesse alle seguenti condizioni di prezzo:

a) «con limite di prezzo»: per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione della proposta:

1) «esegui e cancella»: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

2) «esegui tutto o cancella»: la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata automaticamente;

3) «valido sino a cancellazione»: la proposta resta visualizzata fino alla successiva cancellazione;

4) «valido sino a data»: la proposta resta visualizzata nel sistema fino alla data specificata;

5) «valido per la seduta»: la proposta resta visualizzata sino al termine della seduta.

Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2), la quantità non soddisfatta di una proposta «con limite di prezzo» rimane visualizzata nel book sino alla scadenza stabilita;

b) «a prezzo di mercato», per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione della proposta. È consentito specificare le modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1) e 2) della lettera precedente.

3. Le proposte di cui alla lettera *b)* del comma 1, possono essere immesse alle seguenti condizioni di prezzo.

a) «con limite di prezzo»: per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. È consentito specificare le sole modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a)* del comma precedente.

Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* del precedente comma, la quantità non soddisfatta di una proposta «con limite di prezzo» rimane visualizzata nel book sino al termine della seduta;

b) «a prezzo di mercato», per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione della proposta. È consentito specificare le modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* del comma precedente.

4. Le proposte di negoziazione di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere immesse alle condizioni di prezzo di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*; in ogni caso deve essere specificata la modalità di esecuzione «esegui tutto o cancella».

5. Le quotazioni possono essere immesse esclusivamente dagli operatori market maker alle condizioni di prezzo di cui al comma 2, lettera *a)*, e senza che siano specificate modalità di esecuzione.

6. Le proposte di negoziazione di cui al comma 1, se immesse per conto terzi, devono recare l'indicazione della eventuale apertura di una nuova posizione o la chiusura di una posizione precedentemente aperta. Ove tale indicazione sia omessa ovvero la proposta di negoziazione sia stata immessa per conto proprio, il sistema provvede automaticamente ad attribuire alla proposta l'indicazione relativa all'apertura di una nuova posizione.

7. Il sistema consente agli operatori autorizzati, ove la proposta di cui al precedente comma sia stata immessa per conto terzi ed abbia dato origine alla conclusione di un contratto, di modificare l'indicazione di apertura o chiusura posizione, entro un periodo di tempo dal termine della fase di negoziazione stabilito dal regolamento della Cassa, di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

8. Il sistema consente agli operatori autorizzati diversi dai market maker di inviare a questi ultimi, tramite un'apposita funzione, una richiesta, non vincolante per i market maker, di migliorare le condizioni di prezzo delle quotazioni esposte.

Art. 14.

Operatori market maker

1. È tenuto presso la Consob un «Elenco degli operatori market maker sul contratto MIBO30», nel quale la Consob stessa iscrive gli operatori di cui all' art. 8, comma 1, lettera *b)*, con esclusione di quelli autorizzati all'attività di negoziazione esclusivamente per conto terzi, dotati di un patrimonio netto di almeno 10 miliardi, e lettera *c)*, autorizzati all'attività di negoziazione in proprio ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991, dotati di un patrimonio netto di almeno 20 miliardi, che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare la piena funzionalità del mercato.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli operatori autorizzati presentano domanda alla Consob e, per conoscenza, al Consiglio di borsa. Fatta salva l'iscrizione degli operatori market maker nell'elenco di cui al comma 1 in occasione dell'avvio delle negoziazioni del contratto MIBO30, la Consob procede all'iscrizione dei market maker che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. Ai fini dell'istruttoria dell'istanza, si applica il disposto dell'art. 9, comma 11, della citata legge n. 1/1991.

3. La permanenza nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata:

a) al mantenimento dei requisiti di cui al medesimo comma 1;

b) al rispetto degli obblighi di cui all'art. 15.

4. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nell'elenco di cui al comma 1, la Consob fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente il termine la Consob dispone la cancellazione dell'operatore market maker dall'elenco.

5. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 15, la Consob, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 13 della legge n. 1/1991, può disporre la sospensione per un periodo da quindici giorni ad un anno dell'operatore market maker dall'elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo elenco.

6. Nel caso di cui al comma 5, nonché nel caso in cui l'operatore autorizzato abbia richiesto la cancellazione dall'elenco, non può essere richiesta la nuova iscrizione nell'elenco medesimo se non decorsi diciotto mesi dalla data di cancellazione.

Art. 15.

Obblighi di quotazione degli operatori market maker

1. Gli operatori market maker si impegnano a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno dieci contratti per ciascuna serie di opzioni call MIBO30 e di opzioni put MIBO30 relative ai cinque prezzi di esercizio quotati alla scadenza più vicina e alle due scadenze immediatamente successive, nonché a mantenere condizioni competitive di prezzo, con particolare riferimento all'ampiezza dei differenziali di cui al comma 2, ed a svolgere scambi significativi. Gli operatori market maker si impegnano, altresì, a seguito di applicazione delle quotazioni esposte, a rispristinare le stesse entro il termine di cinque minuti.

2. Il differenziale tra le volatilità implicite alle quotazioni in acquisto e in vendita di cui al comma 1 non può essere maggiore di un valore definito, per ciascuna delle serie di cui allo stesso comma 1, dall'organo di controllo, sulla base del valore del coefficiente delta calcolato in base al prezzo dell'ultimo contratto MIBO30 concluso nella giornata precedente.

3. L'organo di controllo stabilisce le classi di valore del coefficiente delta di cui al comma 2, e le comunica al mercato.

4. L'organo di controllo verifica il rispetto dei valori massimi dei differenziali di cui al comma 2 utilizzando, ai fini del calcolo della volatilità implicita, il modello di valutazione bisezionale. L'organo di controllo provvede quotidianamente a dare comunicazione al mercato, entro l'inizio della fase di negoziazione, dell'eventuale variazione del valore massimo dei differenziali di cui al comma 2, attribuiti a ciascuna serie MIBO30.

5. In situazioni di elevata volatilità dei prezzi dei contratti MIBO30, l'organo di controllo può esonerare gli operatori market maker dagli obblighi di cui al comma 2, per un periodo di tempo contestualmente stabilito.

6. L'organo di controllo stabilisce gli orari di inizio e termine degli obblighi di quotazione di cui al presente articolo.

Art. 16.

Quotazioni delta neutrali

1. Nell'espletamento degli obblighi di cui all'art. 15, agli operatori market maker di cui all'art. 14 è consentito inserire nel sistema di negoziazione quotazioni espresse in termini di volatilità implicita, calcolate sulla base del modello di Black & Scholes esistente sul sistema di negoziazione, ovvero sulla base di modelli di valutazione autonomamente prescelti dagli operatori market maker medesimi.

2. Nel caso di applicazione di una o più delle quotazioni di cui al comma 1, il sistema di negoziazione provvede, nel caso in cui l'operatore market maker lo abbia specificato nel sistema di negoziazione, l'invio automatico nel book di negoziazione del contratto FIB30 di proposte a prezzo di mercato di acquisto o vendita e per quantità tali da determinare per l'operatore market maker una situazione delta neutrale.

Art. 17.

Esercizio del diritto di opzione

1. Alla data di scadenza di ciascuna serie del contratto MIBO30 il sistema provvede, al termine della fase di negoziazione e su indicazioni della Cassa, ad inviare agli aderenti generali ed agli aderenti individuali interessati la segnalazione di esercizio del relativo diritto di opzione.

2. Ove i suddetti aderenti non si avvalgano della facoltà di cui al successivo comma, la Cassa procede all'esercizio automatico del diritto di opzione nell'interesse del compratore, con le modalità stabilite dal regolamento della Cassa stessa, di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni concernenti la sua istituzione, organizzazione e funzionamento.

3. Il sistema consente agli aderenti che abbiano ricevuto la segnalazione di cui al comma 1, con apposita funzione disponibile nella fase di post-negoziazione, di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione ovvero di ridefinire quali posizioni in scadenza esercitare (esercizio per eccezione).

TITOLO IV

MODALITÀ DI CONCLUSIONE E DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 18.

Modalità di ordinamento e priorità di esecuzione delle proposte

1. Le proposte di negoziazione di cui agli articoli 10, comma 1, lettera *a)* e *d)* e 13, comma 1, lettere *a)* e *d)*, per ciascuna serie, vengono esposte nel book in ordine di prezzo decrescente per le compere e crescente per le vendite e, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale, con l'indicazione delle relative quantità.

2. Le proposte di negoziazione di cui agli articoli 10, comma 1, lettera *b)* e 13, comma 1, lettera *b)*, vengono contemporaneamente esposte, con le medesime modalità di cui al comma precedente, in un apposito book e sui book delle serie cui si riferiscono.

3. Ad ogni immissione, variazione o cancellazione di proposte ed alla conclusione di ciascun contratto, il sistema provvede automaticamente ad ordinare le proposte secondo il criterio di cui al comma 1.

Art. 19.

Modalità di conclusione dei contratti

1. La conclusione dei contratti avviene mediante l'abbinamento automatico di proposte e quotazioni le cui condizioni di prezzo e modalità di esecuzione ne consentono l'incrocio.

2. Le proposte immesse nel sistema possono dare luogo alla conclusione di contratti mediante abbinamento, da parte del sistema medesimo, anche con proposte o quotazioni di segno contrario precedentemente inserite dallo stesso operatore.

Art. 20.

Contratti conclusi mediante il sistema

1. I contratti conclusi vengono automaticamente registrati nel sistema con le seguenti indicazioni: numero identificativo del contratto, ora di esecuzione, serie del future o dell'opzione negoziata, quantità e prezzo unitario, nonché nominativo e la posizione di compratore o di venditore degli operatori contraenti; per i soli contratti MIBO30 vengono, altresì, automaticamente registrate le indicazioni di cui all'art. 13, comma 6, relative all'apertura di una nuova posizione o alla chiusura di una posizione precedentemente aperta.

2. Le informazioni registrate nel sistema per ogni contratto concluso vengono automaticamente messe a disposizione di tutti gli operatori per l'intera durata della sessione di contrattazione, fatta eccezione per quelle relative all'identificativo delle parti contrattuali e alla posizione di compratore o di venditore. Al termine della sessione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui all'art. 29.

Art. 21.

Cancellazione delle proposte

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati, per un periodo di 30 minuti prima dell'inizio (fase di pre-negoziazione) e di 30 minuti dopo il termine delle negoziazioni (fase di post-negoziazione), di cancellare i propri ordini inseriti con i parametri «valido sino a cancellazione» e «valido sino a data».

Art. 22.

Procedura di give-up

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la conclusione di contratti con utilizzo della procedura di give-up, attraverso l'immissione del relativo codice di give-up al momento dell'inserimento delle proposte di negoziazione di cui agli articoli 10 e 13.

2. Il sistema provvede a verificare l'esistenza del codice di give-up immesso e ad inviare alla Cassa, all'operatore ed al compensatore designato un apposito messaggio di conclusione del contratto. Ove l'operatore sia un aderente indiretto, il sistema provvede altresì ad inviarne un messaggio analogo di notifica al relativo aderente generale.

3. Ai fini del precedente comma, la conclusione e la cessazione degli accordi di give-up sono comunicati dagli operatori autorizzati e dai compensatori designati al Consiglio di borsa che provvede alla tenuta di un archivio anagrafico dei codici di give-up.

4. Il sistema consente all'operatore, durante la fase di negoziazione e, al termine di questa, per un periodo di tempo specificato dalla Cassa, la correzione o, in caso di omissione, il successivo inserimento del codice di give-up relativo ai contratti conclusi.

5. A seguito della rettifica o immissione successiva del codice di give-up di cui al precedente comma, il sistema provvede:

a) ove l'operatore abbia inserito un codice di give-up senza che il committente abbia richiesto di avvalersi per la compensazione e garanzia dei contratti della procedura di give-up, ed abbia provveduto successivamente alla sua cancellazione, ad inviare un messaggio di rettifica alla Cassa ed a notificare la cancellazione del contratto al compensatore designato;

b) ove l'operatore abbia inserito un codice di give-up errato ed utilizzato tuttavia per un altro accordo di give-up con lo stesso compensatore designato, e abbia provveduto alla sua correzione, a notificare a quest'ultimo il nuovo codice di give-up;

c) ove l'operatore abbia inserito un codice di give-up errato ed utilizzato tuttavia per un altro accordo di give-up con un diverso compensatore designato, ed abbia provveduto alla sua correzione, ad inviare un messaggio di rettifica contenente il nuovo codice di give-up alla Cassa, un messaggio di cancellazione del contratto al precedente compensatore, nonché un messaggio di conclusione del contratto al nuovo compensatore designato;

d) ove l'operatore abbia omesso il codice di give-up ed il committente abbia invece richiesto di avvalersi per la compensazione e garanzia dei contratti della procedura di give-up e abbia successivamente provveduto ad immettere il relativo codice, ad inviare un messaggio di rettifica alla Cassa, nonché un messaggio di conclusione del contratto al compensatore.

TITOLO V

INFORMAZIONI DIFFUSE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Capo I

INFORMAZIONI DIFFUSE DAL SISTEMA

Art. 23.

Informazioni agli operatori

1. Durante l'intera sessione di negoziazione gli operatori autorizzati possono prendere visione almeno delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

a) situazione delle migliori proposte e quotazioni delle relative quantità per tutte le serie di contratti FIB30 e MIBO30 negoziabili;

b) sintesi, per ciascuna serie di contratti FIB30 e MIBO30 negoziabili, delle quantità esposte in compera e in vendita per i migliori cinque livelli di prezzo;

c) situazione proposte e quotazioni immesse da tutti gli operatori su ciascuna serie di contratti FIB30 e MIBO30 negoziabile;

d) riepilogo dei contratti FIB30 e MIBO30 conclusi sul mercato;

e) riepilogo proprie proposte aventi ad oggetto contratti FIB30 e MIBO30;

f) riepilogo propri contratti FIB30 e MIBO30 conclusi;

g) elenco delle serie di contratti FIB30 e MIBO30 negoziabili;

h) nel giorno di scadenza di una serie del contratto MIBO30, elenco delle assegnazioni ricevute nel corso della seduta di negoziazione, comprese, se l'operatore è un aderente generale, quelle ricevute dai suoi aderenti indiretti;

i) nel giorno di scadenza di una serie del contratto MIBO30, elenco delle richieste di esercizio per eccezione effettuate nel corso della sessione di negoziazione e, se l'operatore autorizzato è un aderente generale, quelle effettuate dai suoi aderenti indiretti.

2. Al termine della seduta di contrattazione e non appena sono rese disponibili dalla Cassa, gli operatori autorizzati possono prendere visione almeno delle seguenti informazioni relative a tutte le serie FIB30 e MIBO30 negoziabili:

a) prezzo dell'ultima migliore proposta in compera;

b) prezzo dell'ultima migliore proposta in vendita;

c) prezzo del primo contratto concluso;

d) prezzo dell'ultimo contratto concluso;

e) prezzo minimo;

f) prezzo massimo;

g) prezzo di chiusura di cui alle delibere n. 8509 dell'11 ottobre 1994 e n. 9482 del 2 ottobre 1995;

h) quantità scambiate;

i) numero delle posizioni aperte totali («open interest»).

3. Durante l'intera fase di negoziazione il sistema rende disponibili agli operatori autorizzati le seguenti informazioni relative all'andamento delle contrattazioni sul mercato sottostante, sia nella fase di preapertura sia in quella di negoziazione in continua, per ciascuno dei titoli azionari che compongono l'indice MIB30:

a) migliori proposte in compera e in vendita con le relative quantità;

b) prezzo teorico di apertura, per tutta la durata della fase di preapertura, e, successivamente, il prezzo di apertura con la relativa quantità scambiata;

c) indicatore della fase di negoziazione;

d) prezzo dell'ultimo contratto concluso con la relativa quantità e l'orario di conclusione del contratto stesso;

e) prezzo minimo e massimo dei contratti conclusi nella giornata;

f) quantità totale scambiata nella giornata;

g) quantità esposte in compera e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

4. Durante l'intera fase di negoziazione il sistema rende disponibili agli operatori autorizzati almeno le seguenti informazioni relative all'andamento dell'indice MIB30:

a) ultimo valore calcolato dell'indice e relativo orario;

b) valore minimo e massimo dell'indice nella seduta;

c) differenza percentuale rispetto alla seduta precedente.

Art. 24.

Messaggi trasmessi tramite il sistema

1. Il sistema, tramite una apposita funzione, invia agli operatori autorizzati messaggi informativi relativi, tra l'altro, all'avvio ed alla chiusura delle negoziazioni, ad eventuali malfunzionamenti del sistema, alle richieste di miglioramento delle quotazioni di cui all'art. 10, comma 5, e all'art. 13, comma 8, all'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui agli articoli 30, 34 e 35.

Art. 25.

Informazioni al pubblico

1. Il sistema mette a disposizione per la diffusione al pubblico, per tutta la durata delle negoziazioni, le seguenti informazioni:

a) il prezzo e la quantità relative ai cinque migliori livelli di prezzo delle proposte in compera ed in vendita aventi ad oggetto i contratti FIB30 e MIBO30;

b) i prezzi e le quantità dei contratti FIB30 e MIBO30 conclusi;

c) il prezzo minimo ed il prezzo massimo dei contratti FIB30 e MIBO30 conclusi nella seduta;

d) il prezzo dell'ultimo contratto della seduta precedente ed il prezzo del primo contratto della seduta corrente;

e) il numero dei contratti FIB30 e MIBO30 conclusi.

2. Il sistema mette a disposizione per la diffusione al pubblico, al termine della seduta, almeno le seguenti informazioni:

a) prezzo di chiusura dei contratti FIB30 e MIBO30 di cui alle delibere n. 8509 dell'11 ottobre 1994 e n. 9482 del 2 ottobre 1995;

b) prezzo minimo e prezzo massimo dei contratti FIB30 e MIBO30 conclusi;

c) prezzo medio ponderato dei contratti FIB30 e MIBO30 conclusi;

d) numero totale dei contratti FIB30 e MIBO30 conclusi sul mercato;

e) numero di posizioni aperte («open interest») in contratti FIB30 e MIBO30.

Capo II

ARCHIVIAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE NEGOZIAZIONI

Art. 26.

Consultazione dei dati relativi ai contratti conclusi

1. Presso il Consiglio di borsa è consultabile un archivio che riporta per ciascuna serie dei contratti FIB30 e MIBO30, in ordine cronologico, i contratti conclusi con l'indicazione per ciascuno di essi del numero identificativo assegnato dal sistema, dell'orario di conclusione del contratto, del prezzo fatto, delle quantità scambiate e del numero identificativo delle proposte che hanno dato vita ai contratti.

Art. 27.

Archiviazione giornaliera dei dati di negoziazione

1. Tutti i dati immessi nel sistema dagli operatori autorizzati al termine della giornata sono inseriti in un archivio generale, contenente separatamente:

a) i dati relativi ai contratti conclusi;

b) i dati relativi alle proposte ineseguite, revocate o modificate immesse nel sistema.

2. L'archivio generale viene mantenuto a disposizione della Consob per un periodo di otto anni dalla conclusione dell'anno borsistico di riferimento.

Art. 28.

Accesso agli archivi

1. L'accesso ai dati di cui all'art. 27, comma 1, è riservato esclusivamente alla Consob.

2. L'archivio di cui all'art. 27, comma 1, è consultabile dal Consiglio di borsa previa autorizzazione della Consob.

Art. 29.

Listino ufficiale di borsa

1. Il modello di listino ufficiale espone per ciascuna serie di contratti FIB30 e MIBO30 negoziati mediante il sistema telematico almeno i seguenti dati riferiti ai contratti conclusi:

a) numero dei contratti, quantità totali trattate e relativo prezzo medio ponderato;

b) prezzo di chiusura della seduta;

c) numero di posizioni aperte («open interest»).

Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero è dato dal prezzo di chiusura della seduta.

TITOLO VI

SUPERVISIONE DEL MERCATO

Art. 30.

Interventi della Consob

1. La Consob esercita la diretta vigilanza sul sistema mediante il proprio competente Ufficio («organo di controllo») dotato di appositi terminali abilitati, in via esclusiva, alle funzioni di controllo del mercato.

2. La Consob può intervenire sul sistema per disporre, tra l'altro, la temporanea sospensione delle contrattazioni:

a) qualora siano rilevabili andamenti anomali delle contrattazioni di una o più serie dei contratti FIB30 o MIBO30 anche in relazione alla temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato sottostante;

b) qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del sistema;

c) qualora sia richiesto dalla Cassa anche in relazione alla necessità di provvedere all'adeguamento dei margini;

d) in ogni caso in cui lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio.

3. La Consob può procedere alla temporanea sospensione di un operatore autorizzato, sia su richiesta di quest'ultimo, sia quando detta sospensione si renda necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle contrattazioni sul sistema.

4. La Consob, sentito il Consiglio, può, per esigenze di stabilità del mercato, introdurre limiti all'ammontare massimo di posizioni che può essere detenuto dagli operatori autorizzati anche separatamente per ciascuna serie di contratti FIB30 e MIBO30.

Art. 31.

Cancellazione dei contratti

1. L'organo del mercato, su richiesta, formulata entro trenta minuti dalla chiusura delle contrattazioni, di un operatore che abbia concluso un contratto, può, a condizione che le controparti manifestino il proprio accordo, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il regolare funzionamento del mercato, ivi compreso quello del sistema di compensazione e garanzia, autorizzare la cancellazione del contratto, comunicandone gli estremi alla Cassa.

2. La Consob può altresì disporre, sentito il Consiglio di Borsa, la cancellazione dei contratti conclusi nei casi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 31 marzo 1975.

Art. 32.

Delega dei poteri di controllo

1. La Consob può delegare in tutto o in parte al Consiglio di borsa l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 30 e 31, a tal fine possono essere installati presso il competente Ufficio del Consiglio gli appositi terminali abilitati alle funzioni di controllo del mercato.

2. Con la delibera di delega la Consob stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri delegati.

3. La delega è revocabile in qualsiasi momento.

Art. 33.

Supervisione tecnica

1. Il Consiglio provvede, attraverso una propria struttura di supervisione tecnica, al controllo del funzionamento della rete e delle apparecchiature del sistema dando prontamente comunicazione all'organo di controllo delle anomalie riscontrate.

2. Nel caso in cui la gestione ed il controllo del sistema sia affidata a terzi in virtù di atto di concessione, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 sono adempiuti dal concessionario.

Art. 34.

Casi di malfunzionamento del sistema

1. Nel caso in cui un malfunzionamento del sistema telematico comporti l'esclusione dalle negoziazioni di un operatore, il sistema procede automaticamente a disattivare gli ordini presenti sul book immessi dall'operatore stesso, salvo che questi non abbia fatto specifica richiesta alla struttura di supervisione di cui all'art. 33 di inibire la disattivazione degli ordini.

2. L'organo di controllo può disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni qualora il malfunzionamento del sistema dovesse coinvolgere un significativo numero di operatori.

Art. 35.

Interventi della Cassa di Compensazione e Garanzia

1. In casi di eccezionale urgenza la Cassa può interrompere le negoziazioni del mercato per il tempo strettamente necessario per l'adeguamento dei margini da parte di tutti gli operatori dandone immediata comunicazione alla Consob ed al Consiglio di borsa.

2. La Cassa può sospendere dalle negoziazioni gli operatori autorizzati che non provvedono al versamento dei margini dovuti nei termini da essa stessa stabiliti.

3. Al fine di consentire alla Cassa di esercitare i poteri di cui al presente articolo, sono installati presso gli Uffici della Cassa stessa appositi terminali abilitati alle funzioni di interruzione delle negoziazioni e di esclusione degli operatori.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Norme di attuazione

1. Con apposito provvedimento la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento.

95A5933

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1992, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Visti i decreti rettorali n. 44 del 3 giugno 1992, relativo al riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) presso l'Università di Padova, e n. 66 del 27 ottobre 1993, con il quale sono state apportate delle modifiche al predetto decreto rettorale n. 44 del 3 giugno 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 19, comma 8, concernente l'elencazione delle aree didattiche relative al corso di laurea lingue e letterature straniere, è integrato con l'aggiunta all'area A del seguente punto:

A.14) Polacco:
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura ceca e slovacca;
letteratura comparata;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia della Polonia;
storia contemporanea;
storia e grammatica storica della lingua polacca;
letteratura latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 18 settembre 1995

Il rettore: MURARO

95A5879

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 1° settembre 1995, n. **111/95.**

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti in applicazione della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione

e, per conoscenza:

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

1. La legge indicata in oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1994, disciplina il collocamento obbligatorio dei terapisti della riabilitazione non vedenti. Questa Amministrazione ha emanato, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia il decreto in data 22 dicembre 1994 previsto dall'art. 3 della citata legge concernente le norme relative alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti, di cui si trasmette copia.

In merito all'applicazione della legge in esame da parte di codesti uffici si espone quanto segue.

2. *Albo professionale.* — Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato stabilisce che l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti è articolato a livello regionale.

Pertanto gli uffici regionali del lavoro e gli uffici provinciali del lavoro di Trento e Bolzano provvederanno all'iscrizione all'albo dei terapisti della riabilitazione non vedenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* punto 2 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, residenti nel territorio di competenza.

2.1. Sono altresì iscritti di diritto al suddetto albo (entro il termine di 3 anni stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti che dimostrino di aver prestato servizio effettivo per almeno cinque anni, di cui almeno 2 nel periodo immediatamente precedente al momento della presentazione della domanda (art. 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 1994). A tal fine gli interessati devono produrre domanda tramite il locale Ispettorato del lavoro (in analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sui centralinisti non vedenti) corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 4, punto 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 22 dicembre 1994.

2.2. Ciascun ufficio regionale tiene nel proprio ambito regionale l'albo dei terapisti della riabilitazione non vedenti, seguendo una numerazione progressiva preceduta dal codice regionale già utilizzato per i centralinisti telefonici non vedenti.

Copia del provvedimento di iscrizione all'albo con il numero di iscrizione e le generalità dell'interessato, dovrà essere tempestivamente inviata allo scrivente che cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti nonché all'UPLMO nel cui territorio risiede il privo della vista.

Qualora, per sopraggiunti validi motivi si rendesse necessario un annullamento di iscrizione all'albo, se ne dovrà dare subito comunicazione allo scrivente (oltre che all'interessato e all'UPLMO) per la rettifica e per l'aggiornamento dell'albo stesso.

Inoltre, si ritiene utile ricordare che il numero di albo corrispondente alla iscrizione annullata, non è più assegnabile ad altro non vedente, poiché com'è noto, le iscrizioni devono essere effettuate in ordine cronologico progressivo.

3. Si ritiene poi opportuno far presente che, in analogia a quanto previsto per i centralinisti telefonici non vedenti, la certificazione sanitaria deve essere rilasciata dalla USL del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di studi, e non deve essere di data anteriore a 90 giorni alla domanda di iscrizione all'albo.

3.1. Qualora, per l'esistenza di certificazioni sanitarie contrastanti o per altri validi motivi, vi siano fondati dubbi sulla sussistenza o sul possesso dei requisiti sanitari utili ai fini dell'iscrizione all'albo, l'ufficio preposto all'istruttoria della domanda — U.R.L.M.O. — deve rappresentare la situazione alla USL competente, chiedendo un ulteriore visita di accertamento sanitario con specifica indicazione del residuo visivo corretto, da effettuarsi con la massima sollecitudine, in quanto durante la fase di accertamento dovrà essere sospeso ogni eventuale avviamento al lavoro. A tale proposito l'ufficio regionale informerà anche l'ufficio provinciale del lavoro interessato, oltre che questo Ministero.

4. *Obblighi dei datori di lavoro.* — L'art. 4, comma 2, della legge n. 29/1994 disciplina gli obblighi dei datori di lavoro pubblici. La norma appare di formulazione molto incerta, per cui è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato.

In merito l'organo consultivo ha espresso l'avviso che l'obbligo: **«dell'assunzione di almeno un terapista della riabilitazione non vedente si deve considerare sorto allorché egli rientri nel novero "massimo del 5% dei costi previsti nell'organico" dei terapisti della riabilitazione».**

Pertanto si può ritenere che i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di assumere un solo terapista, sempre che l'assunzione di detta unità non comporti il superamento del limite massimo del 5% dei posti dei terapisti in organico. Comunque è salva la facoltà dell'ente di assumere più di un terapista non vedente, purché ciò non comporti il superamento del 5% dell'organico.

Ad esempio un datore di lavoro pubblico con 8 terapisti in organico, non ha l'obbligo di assumere alcun terapista non vedente, in quanto assumendone uno, supererebbe il limite «massimo del 5% dei posti previsti nell'organico». Mentre un datore di lavoro con 60 terapisti in organico ha l'obbligo di assumere un solo terapista non vedente, ma ha la facoltà di assumerne fino a tre (5% dell'organico).

5. Per quanto riguarda i datori di lavoro privati appare utile precisare che questi hanno l'obbligo di assumere un terapista della riabilitazione per ogni istituto, casa di cura, o centro di riabilitazione, presenti nella provincia, nel quale operino più di trentacinque lavoratori.

6. *Modalità di collocamento.* — Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 29/1994, le modalità del collocamento sono disciplinate, sia per il settore privato che per quello pubblico, dall'art. 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sui centralinisti telefonici non vedenti, nel modo seguente.

6.1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i terapisti della riabilitazione privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei terapisti disoccupati iscritti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

6.2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del terapista della riabilitazione in base alla graduatoria.

6.3. È ammesso il passaggio diretto del terapista non vedente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente ufficio provinciale del lavoro.

6.4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente. I terapisti non vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggano i requisiti richiesti dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio.

6.5. Qualora i datori di lavori pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro li invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale procede all'avviamento d'ufficio.

6.6. La graduatoria dei terapisti non vedenti e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l'ufficio del lavoro competente.

6.7. I terapisti non vedenti iscritti nell'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza.

6.8. I lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della legge 11 gennaio 1994, n. 29, fino al compimento del 55° anno di età.

7. *Applicazione di criteri generali.* — I lavoratori occupati ai sensi della legge in esame sono computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecità.

7.1. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai terapisti della riabilitazione non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, è tenuto ad assumere il terapista in eccedenza agli obblighi stessi. Peraltro al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il terapista della riabilitazione non vedente, assunto in eccedenza, viene computato nell'aliquota d'obbligo.

7.2. Si ritiene utile sottolineare che, in base ai criteri generali in materia di assunzioni obbligatorie, anche ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della legge 11 gennaio 1994, n. 29, si applica il normale trattamento economico e normativo.

8. *Denunce dei datori di lavoro.* — In considerazione del fatto che il collocamento dei terapisti viene effettuato a livello provinciale le comunicazioni dei datori di lavoro di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 29/1994 sono disciplinate come segue.

8.1. I datori di lavoro pubblici comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, il numero complessivo dei terapisti della riabilitazione esistenti in organico; il numero e le generalità dei terapisti della riabilitazione effettivamente in servizio; il numero e le generalità dei terapisti della riabilitazione non vedenti assunti ai sensi della legge 11 gennaio 1994, n. 29, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

8.2. I datori di lavoro privati comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, il numero dei lavoratori alle loro dipendenze, assunti con procedure diverse da quelle del collocamento obbligatorio; il numero e le generalità dei terapisti della riabilitazione in servizio; il numero e le generalità dei terapisti della riabilitazione non vedenti assunti ai sensi della legge 11 gennaio 1994, n. 29, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

8.3. L'ufficio provinciale del lavoro può richiedere anche altre notizie utili ai fini del collocamento obbligatorio dei terapisti non vedenti.

9. *Sanzioni.* — Gli importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono quelli stabiliti per le sanzioni relative ai centralinisti telefonici non vedenti, con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1991, e variano contestualmente a questi ultimi.

Il Ministro: TREU

95A5937

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 settembre 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 29 settembre 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 dicembre 1995 è di L. 97,49, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 29 marzo 1996 è di L. 94,98 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 settembre 1996 è di L. 90,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A6052

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 ottobre 1995

Dollaro USA	1608,86
ECU	2079,93
Marco tedesco	1134,84
Franco francese	323,45
Lira sterlina	2543,61
Fiorino olandese	1013,01
Franco belga	55,131
Peseta spagnola	13,075
Corona danese	292,02
Lira irlandese	2596,06
Dracma greca	6,898
Escudo portoghese	10,791
Dollaro canadese	1200,91
Yen giapponese	15,993
Franco svizzero	1401,32
Scellino austriaco	161,27
Corona norvegese	257,05
Corona svedese	231,74
Marco finlandese	374,76
Dollaro australiano	1217,91

95A6063

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Siena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Siena n. 593 del 2 marzo 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Neooharmed S.p.a. la donazione di un flussometro del valore di L. 8.000.000, da destinare all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Con decreto del prefetto di Siena n. 594 del 2 marzo 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della Zeneca S.p.a. la donazione di un personal computer del valore di L. 2.000.000, da destinare all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Con decreto del prefetto di Siena n. 595 del 2 marzo 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Rubio la donazione consistente materiale fotografico del valore di L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di archeologia e storia delle arti.

Con decreto del prefetto di Siena n. 1238 del 2 marzo 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della società Boutv la donazione consistente un lettore SF e una stampante Eoson LX-400 del valore di L. 8.000.000 da destinare all'istituto di semeiotica medica e geriatria.

Con decreto del prefetto di Siena n. 1480 del 2 marzo 1995 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Pfizer Italiana la donazione consistente un apparecchio per il controllo automatico della pressione arteriosa Philios HP 533 del valore di L. 100.000, da desinare all'istituto di semeiotica medica e geriatria.

Con decreto del prefetto di Siena n. 8704 del 22 dicembre 1994 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hoechst Italia S.p.a., la donazione di un'apparecchiatura doppler del valore di L. 22.372.000 da destinare all'istituto di semeiotica medica e geriatria.

Con decreto del prefetto di Siena n. 8705 del 22 dicembre 1994 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della Boots Italia S.p.a. la donazione di un'apparecchiatura Presentatione Copier Polaroid del valore di L. 7.149.401 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica.

Con decreto del prefetto di Siena n. 8706 del 22 dicembre 1994 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della B. Braun Milano S.p.a., la donazione di una centrifuga Sigma 3K10, del valore di L. 5.500.000 da destinare all'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare.

Con decreto del prefetto di Siena n. 8707 del 22 dicembre 1994 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Farmitalia Carlo Erba, la donazione di un personal computer del valore di L. 9.250.000 da destinare all'istituto di patologia speciale medica.

Con decreto del prefetto di Siena n. 8708 del 22 dicembre 1994 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sigma Tau. la donazione consistente un set takeda del valore di L. 500.000, da destinare all'istituto di semeiotica medica e geriatria.

Con decreto del prefetto di Siena n. 9130 del 22 dicembre 1994 l'Università degli studi di Siena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. la donazione di un televisore a colori del valore di L. 2.000.000, da destinare all'istituto di patologia medica.

95A5892

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1995 la società «AC Revisione S.r.l.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1995 la società «SoMed S.r.l.», con sede legale in Trapani, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A5940

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante: «Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1995).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 1, lettera *c),* nella parte in cui è stato sostituito il comma 6 dell'art. 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dove è scritto: «... e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile *1995.*», si legga: «... e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile *1996.*»;

all'art. 1, comma 1, lettera *f),* nella parte in cui è stato inserito il comma 7-*ter* al decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, dove è scritto: «... previa presentazione della certificazione di cui *all'articolo 6, comma 12, ...*», si legga: «... previa presentazione della certificazione di cui *al comma 12, ...*»;

all'art. 1, comma 1, lettera *i),* nella parte in cui è stato inserito il comma 11-*bis* al decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, dopo le parole: «*11-bis.* Con decreto del Ministro delle finanze» sono soppresse le seguenti: «*da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*»;

all'art. 3, comma 9, nella parte in cui è stato aggiunto il periodo, in fine, al comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, dove è scritto: «L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e *la data di entrata in vigore del presente decreto* è sospesa ...», deve leggersi: «L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e *il 5 agosto 1995* è sospesa ...».

95A6362

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto di A.I.C. del Ministero della sanità n. 548/1995 del 31 agosto 1995 relativo alla specialità medicinale «*SANDIMMUN NEORAL*» alla pag. 58, dove è indicata la specialità medicinale, in luogo di: «*flacone soluzione orale 100 mg/50 ml*», leggasi: «*50 ml flacone soluzione orale 100 mg/ml*».

95A5996

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 3 8 0 9 5 *

L. 1.300